

Oggetto: **Esecuzione ordinanza TAR Campania – Napoli n. 4118/2015 del**

**29/07/2015 sez. IV – Giudizio Serrato Chiara Stella c/ MIUR –**

**Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – R.G. 1011/2015.**

Ai fini della ottemperanza da parte dell'Amministrazione agli obblighi imposti con l'ordinanza che si rimette in copia, si consegnano i seguenti atti e documenti:

1) Copia del ricorso ritualmente notificato e depositato al T.a.r. Campania – Napoli – RG 1011/2015;

2) Copia dei motivi aggiunti ritualmente notificati e depositati al T.a.r. Campania – Napoli;

3) Copia ordinanza n. 1142 del 11/06/2015;

4) Elenco nominativo dei controinteressati ai quali dovrà essere effettuata la notifica del ricorso sul sito internet dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;

5) Estratto della G.U. n. 93 del 13/08/2015.

Si rimette della documentazione prima indicata anche supporto informatico.

avv. Maria Laura Laudadio





TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
NAPOLI

NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO

Ricorrente **SERRATO CHIARA STELLA**

Codice Fiscale o Partita IVA **SRRCRS57R51F839Q**

Difensore **Avv.ti Maria Laura Laudadio e Antonia Dal Ponte**

Domiciliatario **Avv. Maria Laura Laudadio – Via Francesco Caracciolo n. 15 - Napoli**

DATA ULTIMA NOTIFICA **16/02/2015**

N. DOCUMENTI **7** (ricorso escluso)

Contributo Unificato **SI** (importo)

**NO** (motivo di esclusione)

ISTANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE

☒

**NO**

ISTANZA MISURE CAUTELARI PROVVISORIE

☒

**NO**

RICORSO/I COLLEGATO/I

**SI**

**NO**

NUMERO RG EVENTUALI RICORSI COLLEGATI

DOMANDA DI FISSAZIONE UDIENZA

☒

**NO**

Oggetto del ricorso **graduatoria generale di merito – concorso a dirigente scolastico**

Amministrazione/i intimata/e **Ufficio Scolastico per la Regione Campania + 1**

Riferimenti normativi\*

Norma	Numero	Anno	Mese	Giorno	Articolo	Comma

\*specificare la natura – es: Legge, Legge Regionale, DPR, DL, RD, CC, ecc., in relazione allo specifico “petitum” richiesto.

21/02/2015



Avv. Maria Laura Rita Laudadio  
Via F. Caracciolo n. 15 - 80122 Napoli  
Tel. 081.7611047 - 683402 - fax 081.682855  
P.IVA 06676610634  
marialauraritalaudadio@avvocatinapoli.legalmail.it

ORIGINALE

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA  
CAMPANIA - NAPOLI**

Mandato

avv. Maria Laura Laudadio  
avv. Antonia Dal Ponte

**RICORRE**

La prof.ssa Chiara Stella Serrato, nata a Napoli il 11.10.1957, C.F. SRRCRS57R51F839Q, e residente a Napoli, alla Via Aniello Falcone, n. 56, rappresentata e difesa giusta mandato a margine al presente atto dagli avv.ti Maria Laura Laudadio (PEC: [marialauraritalaudadio@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:marialauraritalaudadio@avvocatinapoli.legalmail.it); C.F.: LDDMLR61C62B 180L) e Antonia Dal Ponte (DLP NTN 81E55 A509M, PEC [antonia.dalonte@pecavvocatinola.it](mailto:antonia.dalonte@pecavvocatinola.it)), con le quali elett.te domicilia in Napoli, alla via Caracciolo, n. 15, dove è possibile trasmettere ogni eventuale comunicazione anche al seguente numero di fax: 081.682855

la sottoscritta prof.ssa Chiara Stella Serrato C.F.SRRCRS57R51F839Q

Vi nomino e costituisco miei procuratori e difensori, congiuntamente e disgiuntamente, nel presente giudizio conferendoVi ogni più ampia facoltà ivi compresa quella di sottoscrivere il presente atto, proporre motivi aggiunti, memorie difensive e quant'altro possa occorrere in corso di causa dando sin d'ora per rato e fermo il Vs. operato. Eleggo domicilio con Voi in Napoli alla via Caracciolo n. 15.

Vi autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196.

**CONTRO**

- L'Ufficio Scolastico per la Regione Campania, in persona del Direttore Generale p.t.;
- Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.;

*Alvaro Kelle Sen*

**PER L'ANNULLAMENTO PREVIA ADOZIONE  
DELLE MISURE CAUTELARI PIU' IDONEE**

- a) Della graduatoria generale di merito pubblicata il 18.12.2014 del concorso a dirigente scolastico indetto con decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13.07.2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 56 del 15.07.2011, per la copertura di n. 2386 posti complessivi di dirigente scolastico dei ruoli regionali della scuola

Visto per Autentica

*Antonia Dal Ponte*



primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per le istituzioni scolastiche educative, in parte qua vede la ricorrente collocata al 174° posto, con punteggio totale di 74.90 e punteggio di punti 4,10 per titoli culturali;

b) Dei verbali della Commissione di concorso, mai comunicati o notificati, contenenti la valutazione dei titoli culturali e professionali del ricorrente;

c) Dei verbali della commissione del concorso, se esistenti, mai comunicati o notificati, contenenti i criteri predeterminati per la valutazione dei titoli di cui alla tabella allegata al bando di concorso;

d) Nonché di ogni altro atto di ogni altro atto o provvedimento al primo preordinato, presupposto, conseguente o comunque connesso, in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.

### **FATTO**

In data 13.7.2011 la Direzione Generale per il personale scolastico presso il Dipartimento per l'Istruzione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ha indetto, in attuazione dell'art. 3 del DPR 10 luglio 2008 n. 140, concorso per esami e titoli per il reclutamento, nell'ambito dell'amm.ne scolastica periferica, di dirigenti scolastici dei ruoli regionali.

L'art. 1 del Bando di concorso al primo comma prevede che *"Ciascun ruolo regionale comprende in un unico settore formativo, le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative"*; al 2° comma la previsione della lex specialis, individua il numero dei posti messi a concorso a livello regionale, quantificando il numero totale determinato in n. 2.386 posti complessivi,

suddivisi come da allegato 1, parte integrante del bando, per singola regione.

Per la Regione Campania sono stati messi a concorso n. 224 posti.

L'art. 2 del bando di concorso prevede, in attuazione dell'art. 3 del DPR 10 luglio 2008 n. 140 che la procedura concorsuale si svolga in tutte le sue fasi a livello regionale, ed in particolare al comma 2 la disposizione in commento prevede che: *"l'ufficio scolastico regionale, in particolare, cura l'organizzazione del concorso, nomina le commissioni giudicatrici, vigila sul regolare e corretto espletamento della procedura concorsuale, approva le graduatorie di merito al termine delle varie fasi e procede alle esclusioni contemplate dall'art. 6"*.

La procedura concorsuale è disciplinata dall'art. 9 del bando di concorso, ove l'accesso alle prove concorsuali, articolate in due prove scritte, una prova orale, valutazione dei titoli e periodo obbligatorio di formazione e tirocinio per i candidati utilmente collocati in graduatoria, è subordinato al superamento della preselezione.

La ricorrente ha partecipato alla procedura concorsuale e ha superato tutte le prove del concorso, così come scandite dall'art. 9 del bando.

L'art. 12 della lex specialis disciplina le modalità di dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli.

La clausola del bando in particolare prevede che: *"i candidati, che hanno superato la prova preselettiva dichiarano il possesso dei titoli suscettibili di valutazione. La dichiarazione viene effettuata in modalità web seguendo le istruzioni che verranno impartite con successivi avvisi"*.

Al comma 2 della disposizione in commento è previsto che: “i candidati, che hanno superato le prove scritte, di cui all’art. 10 comma 1 del presente bando, presentano al Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale competente entro 15 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui la amministrazione pubblica l’elenco dei candidati che hanno superato le predette prove i titoli valutabili ai sensi della tabella allegata al presente bando”.

All’ultima linea della disposizione è precisato che: “la valutabilità dei titoli è condizionata al conseguimento degli stessi entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione”.

Al comma 3 dell’art. 12 sono disciplinate le modalità di produzione dei titoli e al comma 4, il bando, nel contemplare la riserva per l’amministrazione di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese in autocertificazione, prevede che l’eventuale dichiarazioni sono passibili di regolarizzazione successiva nei termini stabiliti dall’Ufficio Scolastico regionale competente.

Al comma 5 è previsto che ai titoli indicati nella tabella allegata alla lex specialis può essere attribuito un punteggio complessivo non superiore a punti 30.

La tabella allegata al bando di concorso, inerente la valutazioni dei titoli, contempla: i) titoli culturali in relazione ai quali è conseguibile un punteggio massimo di 15/30; ii) titoli di servizio e titoli professionali in relazione ai quali è conseguibile un punteggio massimo di 15/30.

Per quanto attiene ai titoli culturali, il punteggio relativo al titolo di ammissione - diploma di laurea – punti 3 – è graduato nel contesto della tabella in relazione alla votazione conseguita.



Al punto 2, con riferimento agli altri titoli culturali, il bando individua come

valutabili i seguenti titoli:

<b>Altri titoli culturali</b>		
a) per ogni altra laurea	Punti	1.00
b) dottorato di ricerca	Punti	2.00
c) borse di studio conseguite a seguito di pubblico concorso indetto da Università, C.N.R. ed Enti Pubblici di ricerca ed usufruite per almeno un biennio	Punti	1.00
d) master di secondo livello di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti o titoli equiparati su materie inerenti il profilo professionale del dirigente scolastico e rilasciati da università statali o equiparate	Punti	3.50
e) master in scienze dell'educazione conseguito presso università in Italia o all'estero, di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti	Punti	2.00
f) altro master, diploma o attestato di corso di specializzazione o di perfezionamento, conseguito presso università in Italia o all'estero, di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti con esame individuale finale.	Punti	1.00
Si valuta un solo titolo.		
g) partecipazione a corsi di formazione, della durata di non meno di 20 ore, organizzati da soggetti qualificati e/o enti accreditati (D.M. n. 177/2000; Direttiva n. 90/2003), ivi comprese le scuole su temi riguardanti la		

progettazione, l'organizzazione e la gestione delle		
istituzioni scolastiche autonome:		
• In qualità di formatore	Punti	0.15
• In qualità di discente	Punti	0.10
Fino ad un massimo di punti 0,50		

Va immediatamente richiamata l'attenzione sul punto d) della tabella relativi ad altri titoli culturali diversi dal titolo di ammissione.

Il bando qualifica valutabile il master di II livello di durata annuale corrispondente a 1500 ore e 60 crediti o – testualmente – titoli equiparati su materie inerenti il profilo professionale del dirigente scolastico e rilasciati da università statali o equiparate.

Il dato testuale della clausola del bando rassicura della valutabilità con attribuzione di punti 3,50 dei master di II livello, connotati da una durata annuale con percorso formativo corrispondente a 1500 ore e 60 crediti, titolo culturale post lauream che, per durata e per crediti, va individuato nei titoli conseguiti, dai candidati partecipanti alla selezione, post riforma introdotta con D.M. 270/2004, con le integrazioni e le modifiche apportate dal D.L. n. 7 del 31.01.2005, convertito in L. n. 43 del 31.03.2005.

La disposizione della lex specialis nella sua formulazione letterale attesta, altresì, la valutabilità con attribuzione di punti 3,50 dei titoli equiparati al master di II livello che vanno identificati nei titoli post lauream conseguiti dai candidati partecipanti a selezione nella vigenza del precedente ordinamento.

E tanto emerge dalla formulazione della lettera d) della tabella di valutazione dei titoli culturali, laddove è contenuta la disgiuntiva “o”,

correlata ai titoli equiparati differenziati rispetto ai master di II livello proprio in ragione della non prevista, a suo tempo, in virtù dell'ordinamento all'epoca vigente, trasposizione della durata annuale in un monte orario predefinito e in crediti universitari di formazione.

Alla lettera e) della tabella è prevista la attribuzione di punti 2 correlata al master in scienze dell'educazione conseguito presso università in Italia o all'estero di durata annuale corrispondente a 1500 ore e 60 crediti.

La corretta applicazione della previsione della lex specialis imponeva ai fini della attribuzione del punteggio alla commissione l'obbligo di non soffermarsi e/o limitare la valutabilità del titolo sul dato formalistico o nominalistico di "scienze dell'educazione" ma valutare quei titoli che contenutisticamente fossero, per tipologia di corsi e di prove di esame, riferibili alla formazione post universitaria in scienze dell'educazione.

Ci si sofferma ancora sul dato testuale della lettera e) e si focalizza l'attenzione sulla ratio del dato testuale della previsione, in parte qua viene utilizzato in relazione alla durata annuale la locuzione avverbiale "corrispondente" a 1500 ore e 60 crediti.

Esigenze di logica e ragionevolezza, desumibili dalla stessa formulazione letterale, impongono di ritenere pienamente valutabili anche i titoli post lauream conseguiti ante riforma post universitaria.

La lettera f) della tabella disciplina le modalità di valutazione di: "altro master diploma o attestato di corso di specializzazione o di perfezionamento, conseguito presso università in Italia e all'estero di durata annuale corrispondente a 1500 ore e 60 crediti con esame individuale finale".

Il bando, con riferimento ai titoli sub lettera f) consente la valutabilità di un solo titolo.

La corretta applicazione della norma coerente con l'art. 8 del DM 270/2004, laddove è previsto che "per ogni corso di studio è definita di norma una durata in anni proporzionale al numero totale di crediti di cui all'art. 7, tenendo conto che ad un anno corrispondono sessanta crediti", e con l'art. 5, laddove prevede che la quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno è fissato convenzionalmente in sessanta crediti, rende suscettibile di attribuzione di punti 1 ai titoli così come enumerati dalla stessa previsione del bando, conseguiti all'esito di un corso di durata annuale conclusosi con esame individuale finale.

Al punto g) della tabella è contemplata la valutabilità, quale titolo culturale, della partecipazione a corsi di formazione della durata di non meno di 20 ore organizzati da soggetti qualificati e/o accreditati, ivi comprese le scuole, su temi riguardanti la progettazione, l'organizzazione e la gestione delle istituzioni scolastiche autonome.

È consentita per tale tipologia di titoli, l'acquisizione di un ulteriore punteggio fino a un massimo di punti 0,50.

La lettera g) distingue la quantificazione del punteggio in relazione alla diversa partecipazione ai corsi, ovvero in qualità di formatore – punti 0,15, o in qualità di discente – punti 0,10.

Con decreto prot. AOODRCA.9460 del 30.12.2012, il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania, nel pubblicare l'elenco alfabetico dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, all'art. 4 ha onerato i candidati a produrre dichiarazione in autocertificazione avente ad

oggetto i titoli professionali e culturali suscettibili di valutazione secondo la tabella allegata al bando.

All'art. 4 si precisa che: "specificamente per i titoli culturali è necessario dichiarare anche la data e l'anno accademico in cui sono stati conseguiti".

L'obbligo imposto dalla direzione scolastica regionale ha un'unica finalità e, segnatamente, discernere e ritenere ugualmente valutabili, quindi, i titoli culturali post universitari conseguiti dai candidati partecipanti a selezione ante e post riforma universitaria.

La ricorrente, nel rispetto delle modalità individuate dal decreto direttoriale prima citato, ha inoltrato dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, attestante il possesso dei seguenti titoli culturali:

- Laurea in Lettere Moderne conseguita presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università Federico II di Napoli il 24 marzo 1980 con votazione 110 e Lode;
- Master di I Livello presso la IUL - Italian University Line - Trasformare gli ambienti di apprendimento: Ruolo, strategie e competenze dei Tutor per la formazione in servizio degli insegnanti - A.A. 2009/2010 con esame finale il 28 febbraio 2011 - 60 CFU;
- Diploma di perfezionamento Biennale per Bibliotecari ed Archivisti conseguito presso l'Università Federico II di Napoli a.a. 1982/83 con 12 esami sostenuti, discussione di tesi ed esame individuale finale;
- Anno 2000 - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Programma Operativo 940025/1 - Sottoprogramma n. 2 - Corso FTM "Familiarizzazione alle Tecniche multimediali per docenti" - PROGRAMMA OPERATIVO 940025/1 - 32 h;

- Anno 2000 – M.P.I. – Programma 1/A – Programma di Sviluppo delle Tecnologie Didattiche 1997/2000 di cui alla C.M. 282 del 24.4.97 – Presso il 38° Circolo di Napoli – Corso di base per l'introduzione della "Telemultimedialità nella didattica" – 24 h;
- Anno 2001 – M.P.I. – Programma 1/A – Programma di Sviluppo delle Tecnologie Didattiche – presso il 78° Circolo di Napoli – (24h) Telemultimedialità nella didattica – 24 h nei mesi di aprile – giugno 2001;
- Anno 2006 – M.P.I. – CORSO IFTS – Istruzione e Formazione Tecnica Superiore – Piano di intervento CIPE – Delibera n. 83/03 – Rete Territoriale Campania 4° Settore – Valorizzazione e Fruizione dei Beni Culturali ed Ambientali – Attività di Aggiornamento del Personale docente – Progettazione e Produzione di materiali didattici – dal 09.1.2006 al 31.10.2008 (51h)
- Anno scolastico 2009/2010 – Agenzia Nazionale per lo Sviluppo e l'Autonomia Scolastica – attività di formazione in presenza (40h) e online (64h) nell'ambito del "Programma Nazionale Diffusione LIM" negli Istituti di Istruzione superiore di I grado di Napoli nell'a.s. 2009/2010;
- Anno scolastico 2010/2011 – Progetto PON Misura B4 – FSE-2010\_467 – Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti – Attività di formazione in qualità di esperta – Recupero del disagio attraverso una didattica individualizzata – "Docenti stimolanti per alunni competitivi – La didattica con la LIM e le tecnologie" – 30 h presso l'ITIS "F.Giordani".

In data 18.12.2014, è stata pubblicata la graduatoria definitiva del ricorso.

La ricorrente è stata collocata al 174° posto, con punti complessivi 74,90.

In particolare, per quanto concerne il punteggio conseguito per i titoli culturali e professionali, la Commissione si è limitata alla attribuzione del solo punteggio complessivo.

I criteri predeterminati inerenti la valutazione dei titoli non sono stati mai pubblicizzati.

Taluni candidati hanno richiesto, in considerazione della incongruenza del punteggio conseguito relativamente alla due categorie per titoli culturali e professionali, i verbali della commissione e il verbale di valutazione dei predetti titoli.

A tutt'oggi, la richiesta di accesso non ha avuto seguito.

In particolare, l'incongruità del punteggio per titoli culturali dichiarati e autocertificati e documentati dalla ricorrente si sostanzia in un differenziale pari a punti 2,40 (punti 6,50, anziché punti 4,10) in assenza di attribuzione di punteggio esattamente parametrato alla griglia contenuta nella tabella allegata alla lex specialis, si presume che la differenza in danno del candidato sia riferibile all'omessa ingiustificata valutazione dei seguenti titoli culturali:

- a) Conseguitamento del Master di I Livello in scienze dell'educazione presso l'HIL — Italian University Line Università Telematica Pubblica, riconosciuta dal Miur con DM 2/12/2005 (promossa dal Consorzio UIL composto da INDIRE e Università degli Studi di Firenze) il 28/02/2011 con valutazione 95/100. Il Master è articolato in 1500 ore di attività didattica, alla conclusione delle quali è

previsto un periodo di stage e l'elaborazione di lavoro finale di tesi relativa al modulo "Organizzazione della didattica e ICT", con discussione in presenza e rilascio finale di 60 CFU;

b) Diploma di perfezionamento biennale per bibliotecari conseguito presso l'Università degli Studi Federico II Facoltà di Lettere e Filosofia, in data 16.07.1984 con 12 esami sostenuti, discussione di tesi e esame individuale finale e voto finale di 70/70;

c) Ha altresì documentato la partecipazione a n. 11 corsi di formazione ai sensi del punto lettera g) della tabella allegata al bando di concorso, di cui due svolti nella qualità di docente.

La scelta, ove accertata ed attestata all'esito della istruttoria, si palesa oltremodo illogica ed illegittima ed è conseguenza di una irragionevole soluzione restrittiva nella individuazione dei titoli culturali suscettibili di incremento del punteggio attribuibile al candidato.

L'omessa valutazione di titoli valutabili nella corretta applicazione delle previsioni contenute nel bando acclara la superficialità del momento istruttorio.

La carenza di criteri predeterminati ufficializzati ai candidati risultati idonei alle prove scritte e prove orali e l'assenza di motivazione, che correda l'estromissione di titoli dal novero di quelli passibili di valutazione e di incremento del punteggio, costituiscono i concorrenti profili di illegittimità che fondano la presente impugnativa e l'unità richiesta cautelare affidate alle seguenti considerazioni in

## DIRITTO



1. VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO DI CUI AL  
 DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE PER IL  
 PERSONALE SCOLASTICO UFF. II DEL MIUR -  
 VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI  
 PROCEDURE CONCORSUALI - VIOLAZIONE ART. 6 E  
 ART. 12 DEL DPR 487/1994 - VIOLAZIONE DEL GIUSTO  
 PROCEDIMENTO - ECCESO DI POTERE - OMESSA  
 PREDETERMINAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE DEI  
 CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI - VIOLAZIONE  
 ART. 3 L. N. 241/90

La formulazione delle clausole contenute nella tabella di valutazione dei titoli ed, in particolare, le clausole contenute ai punti d) master di II livello o titolo equiparati - e) master in scienze dell'educazione - f) altro master, diploma o corso di perfezionamento, conseguito presso le università in Italia e all'estero, nonché alla lettera g) inerente i corsi di formazione riguardanti la progettazione, l'organizzazione e la gestione delle istituzioni scolastiche autonome, costituiscono previsioni che contemplano più titoli suscettibili di valutazione e conseguente attribuzione del punteggio nella quantificazione data dalla lex specialis

Poiché la tabella ricomprende per ciascuna categoria più titoli passibili di valutazione, la Commissione nella fattispecie era obbligata previamente alla fase di concreta valutazione dei titoli ed attribuzione dei punteggi, a predeterminare i criteri preordinati alla identificazione della equiparazione tra titoli (lettera d) ovvero, a chiarire per l'ipotesi di cui alla lettera g) quali

corsi di formazione fossero suscettibili di valutazione ed attribuzione del punteggio.

Del pari ineludibile è l'obbligo posto a carico della Commissione di predeterminazione dei criteri, con riferimento alla lettera f), attesa la genericità della previsione.

I criteri, investendo la fase di valutazione dei titoli e gli esiti conclusivi della procedura concorsuale, dovevano essere resi noti ai candidati partecipanti a selezione.

Nel caso che occupa, a quanto è dato sapere, la Commissione ha omesso di predeterminare e rendere pubblici i criteri di valutazione dei titoli e ha optato per una illogica, lacunosa valutazione dei titoli dichiarati e documentati dai candidati, incomprensibilmente, quanto presumibilmente assestata su una applicazione restrittiva delle clausole del bando.

Si è verificata, pertanto: i) la omessa valutazione dei titoli equivalenti ai master di II livello; ii) la omessa valutazione dei corsi di formazione dichiarati e autocertificati dai candidati, iii) la omessa valutazione di titoli sostanzialmente, ed al di là del nomen iuris, equipollenti a quelli previsti dalla lex specialis.

Ne deriva la imperscrutabilità delle ragioni e dei criteri sottesi alle scelte effettuate dalla commissione del concorso, con conseguente impossibilità per il candidato di ricostruire l'iter logico sotteso agli esiti della procedura concorsuale.

Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che: *"le valutazioni compiute dalla Commissione sono risultate espresse dal semplice voto numerico che, nella sua essenzialità e nell'assenza di criteri chiari univoci e*

previamente fissati per la generalità dei partecipanti, non consente di risalire al percorso logico-argomentativo seguito dagli esaminatori per formulare il giudizio espresso dal voto, così come non rende possibile individuare compiutamente l'area delle singole competenze oggetto di valutazione, per mancanza di individuazione della medesima da parte della stessa Commissione. In proposito, è noto l'orientamento della giurisprudenza amministrativa, cui anche la Sezione aderisce, secondo il quale il voto numerico attribuito dalla Commissione esaminatrice esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale della commissione medesima, contenendo in sé la sua motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti (da ultimo, Consiglio Stato, Sez. VI, 6 settembre 2005, n. 4529; Sez. IV, 10 maggio 2005, n. 2269; 7 marzo 2005, n. 900; Sez. V, 11 novembre 2004, n. 7332; T.A.R. Umbria, 28 dicembre 2005, n. 654; T.A.R. Calabria, Catanzaro, 22 novembre 2005 n. 2138; T.A.R. Lazio, Sez. I, 3 maggio 2005, n. 3303; T.A.R. Piemonte, Sez. I, 16 febbraio 2005, n. 305); tuttavia la sufficienza del voto numerico, senza ulteriori specificazioni, intanto può ammettersi, in quanto siano stati previamente determinati adeguati criteri di valutazione, che consentano di ricostruire ab externo la motivazione di tale giudizio, risultando, dunque, il punteggio sufficiente soltanto ove i criteri siano predeterminati rigidamente e insufficiente nel caso in cui si risolvono in espressioni generiche (Consiglio Stato, Sez. VI, 18 febbraio 2003, n. 2331) o, addirittura, come nel caso di specie, manchino del tutto. In assenza di siffatti criteri, infatti, l'istanza di tutela degli interessati è destinata a rimanere frustrata, non potendo esservi garanzia, in sede concorsuale, della congruità dei criteri valutativi fissati

dalla Commissione, e della loro corretta e imparziale applicazione nei confronti di tutti i concorrenti, né risultando possibile, in sede giustiziale, il controllo della congruità e la verifica della corretta applicazione dei criteri di valutazione, questo essendo il compito demandato al Giudice amministrativo” (cfr. *ex plurimis*, Tar Lazio, Roma, sez. I, 03.10.2014, n. 10186; Tar Campania, Napoli, sez. II, 15.06.2007, n. 6192).

Resta dimostrato un primo assorbente profilo di illegittimità della procedura valutativa dei titoli per tutte le censure sollevate con il presente mezzo.

**2. VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO DI CUI AL  
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE PER IL  
PERSONALE SCOLASTICO UFF. II DEL MIUR –  
VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI  
PROCEDURE CONCORSUALI – VIOLAZIONE ART. 6 E  
ART. 12 DEL DPR 487/1994 – VIOLAZIONE DEL GIUSTO  
PROCEDIMENTO – ECCESSO DI POTERE – OMESSA  
PREDETERMINAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE DEI  
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI – VIOLAZIONE  
ART. 3 L. N. 241/90**

Perché l'attribuzione di un punteggio meramente numerico, unico e globale, congiunta alla immotivata estromissione valutativa di titoli ritualmente dichiarati e documentati, aggrava l'illegittimità dell'operato del concorso, rendendo ardua per il candidato partecipante a selezione sia l'individuazione dei titoli non ammessi a valutazioni, che ancor più le ragioni ed i presupposti sottesi al giudizio negativo, “con la conseguenza che sono illegittime le valutazioni fatte in modo globale, senza motivazione e con

*l'attribuzione di un unico punteggio" (cfr. C.d.S., sez. IV, 23.11.1995, n. 950; id. V, 25.05.1985, n. 224; C.d.S., sez. V, 06.03.1981, n. 79; Tar Liguria, Genova, sez. II, 27.07.2006, n. 833; C.d.S., sez. V, 22.02.2011, n. 1091).*

Sul punto, il Supremo Organo di Giustizia Amministrativa ha rilevato che:

*"la commissione deve motivare in quale conto abbia tenuto i singoli elementi documentali, deve evidenziare quali di essi sia stato oggetto di un positivo apprezzamento e concorso all'attribuzione del punteggio e quale, invece, non sia stato considerato e per quale ragione" (cfr. C.d.S., sez. III, 09.07.2013, n. 3642; Tar Campania, Napoli, sez. II, 15.06.2007, n. 6192; C.d.S., sez. VI, 30.03.2003, n. 2331).*

Si censura l'operato della commissione per violazione delle regole di trasparenza, correttezza e buona fede nella gestione della fase valutativa dei titoli.

**3. VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO DI CUI AL  
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE PER IL  
PERSONALE SCOLASTICO UFF. II DEL MIUR –  
VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI  
PROCEDURE CONCORSUALI – VIOLAZIONE ART. 6 E  
ART. 12 DEL DPR 487/1994 – VIOLAZIONE ART. 6 DPR 140  
DEL 10.07.2008 – VIOLAZIONE DEL D.M. N. 270/2004 –  
VIOLAZIONE L. N. 43/2005 – VIOLAZIONE DPR N. 162/1982  
E L. N. 341/1990 - ECCESSO DI POTERE – OMESSA ED  
ERRONEA ISTRUTTORIA – INESISTENZA DEI**

**PRESUPPOSTI – IRRAGIONEVOLEZZA - VIOLAZIONE**

**ART. 3 L. N. 241/90 E ART. 97 COST.**

La prof.ssa Serrato ha autocertificato e documentato il possesso di Master di I livello in scienze dell'educazione presso l'IUL Italian University Line Università telematica pubblica, riconosciuta dal MIUR con D.M. del 02.12.2005.

Il titolo è stato conseguito in data 28.02.2011, con votazione 95/10.

Il master è articolato in 1500 ore di attività didattica, alla conclusione delle quali è previsto un periodo di stage e l'elaborazione di un lavoro finale di tesi relativa al modulo "Organizzazione della didattica e ICT" con discussione in presenza e rilascio finale di 60 CFU.

Le attività corsuali post universitarie che caratterizzano il master conseguito dalla ricorrente, se poste in correlazione con i corsi che integrano il master a denominazione "scienze dell'educazione", provano l'identità netta tra i due percorsi formativi.

Il titolo documentato dalla ricorrente doveva, pertanto, essere valutato quale titolo contemplato dalla lettera e) della tabella allegata al bando con conseguente attribuzione di punti 2.

La commissione del concorso, omettendo di attribuire, presumibilmente, alcun punteggio al master documentato dalla ricorrente, ha operato sulla base del criterio formale e nominalistico dei titoli documentati, così violando un principio di conio giurisprudenziale più volte ribadito dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui: *"l'assegnazione del punteggio, correlativo ai corsi di cui trattasi, deve ispirarsi ad un criterio sostanziale e non formale-nominalistico, senza possibilità di introdurre distinzioni fra*

*corsi caratterizzati da uguale durata annuale, articolati in 1.500 ore e con finale attribuzione, previo esame, di 60 crediti formativi, indipendentemente dal finale rilascio di diploma o di attestato di partecipazione. (...) Solo l'indicata interpretazione sostanzialistica - ispirata al principio della conservazione dell'atto giuridico - consente quindi di superare quella che apparirebbe ingiustificata disparità di trattamento" (cfr. ex plurimis, C.d.S., sez. VI, 20.12.2013, n. 6140; C.d.S., sez. VI, 17.07.2008, n. 3595; C.d.S., sez. VI, 23.04.2009, n. 2516, 2517, 2518; 2519,2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525 e 2528).*

Alla lettera e) della tabella è prevista la attribuzione di punti 2 correlata al master in scienze dell'educazione conseguito presso università in Italia o all'estero di durata annuale corrispondete a 1500 ore e 60 crediti.

La corretta applicazione della previsione della lex specialis imponeva ai fini della attribuzione del punteggio alla commissione l'obbligo di non soffermarsi e/o limitare la valutabilità del titolo alle sole ipotesi di autocertificazione del master sul dato formalistico o nominalistico di "scienze dell'educazione" ma valutare proprio in ragione della documentazione del titolo culturale comprensivo degli esami sostenuti, quei titoli che contenutisticamente fossero, per tipologia di corsi e di prove di esame, riferibili alla formazione post universitaria in scienze dell'educazione.

Esigenze di logica e ragionevolezza, desumibili dalla stessa formulazione letterale della previsione in commento, impongono di ritenere pienamente valutabili anche i titoli che, come nel caso in esame, siano pienamente equipollenti per caratteristiche, dimensione strutturale e percorso formativo.

Ne discende l'errore valutativo commesso dalla commissione che, pur in presenza di un titolo corrispondente, per durata e crediti riconosciuti in modalità di conclusione del concorso, a quelli tipizzati dalla lex specialis, incomprensibilmente ne ha misconosciuto la validità, non attribuendo il punteggio ad esso correlato nella quantificazione prevista dalla lettera e) della tabella allegata al bando di concorso.

Ne deriva un ulteriore grave errore istruttorio che ha inciso sul punteggio finale e sulla collocazione della ricorrente nella graduatoria finale.

L'illegittimità è ancor più marcata in assenza di criteri predeterminati e sia pur conciso referente motivo atto ad acclarare le ragioni sottese alla scelta della commissione del concorso.

Il motivo è fondato e va accolto.

**4. VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO DI CUI AL  
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE PER IL  
PERSONALE SCOLASTICO UFF. II DEL MIUR –  
VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI  
PROCEDURE CONCORSUALI – VIOLAZIONE ART. 6 E  
ART. 12 DEL DPR 487/1994 – VIOLAZIONE ART. 6 DPR 140  
DEL 10.07.2008 – VIOLAZIONE DEL D.M. 270/2004 –  
VIOLAZIONE L. N. 43/2005 – VIOLAZIONE DPR N. 162/1982  
E L. N. 341/1990 - ECCESSO DI POTERE — OMESSA ED  
ERRONEA ISTRUTTORIA – INESISTENZA DEI  
PRESUPPOSTI – IRRAGIONevolezza - VIOLAZIONE  
ART. 3 L. N. 241/90 E ART. 97 COST.**



La ricorrente ha documentato il possesso di titolo di diploma di perfezionamento per Bibliotecari di durata biennale conseguito presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Napoli Federico II in data 16.07.1984 con esame individuale e voto finale.

Il corso è stato istituito ed organizzato nell'anno accademico 1983/84 a norma del D.P.R. 162/1982 e L. 341/1990.

La lettera f) della tabella disciplina le modalità di valutazione di: "altro master diploma o attestato di corso di specializzazione o di perfezionamento, conseguito presso università in Italia e all'estero di durata annuale corrispondente a 1500 ore e 60 crediti con esame individuale finale".

Il bando, con riferimento ai titoli sub lettera f) consente la valutabilità di un solo titolo.

La corretta applicazione della norma coerente con l'art. 8 del DM 270/2004, laddove è previsto che "per ogni corso di studio è definita di norma una durata in anni proporzionale al numero totale di crediti di cui all'art. 7, tenendo conto che ad un anno corrispondono sessanta crediti", e con l'art. 5, laddove prevede che la quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno è fissato convenzionalmente in sessanta crediti, rende suscettibile di attribuzione di punti 1 ai titoli, così come enumerati dalla stessa previsione del bando, conseguiti all'esito di un corso di durata annuale conclusosi con esame individuale finale.

Ci si sofferma ancora sul dato testuale della lettera f) e si focalizza l'attenzione sulla *ratio* della previsione *in parte qua* viene utilizzata in

relazione alla durata annuale la locuzione avverbiale "corrispondente" a 1500 ore e 60 crediti.

Esigenze di logica e ragionevolezza, desumibili dalla stessa formulazione letterale della previsione in commento, impongono di ritenere pienamente valutabili anche i titoli post lauream conseguiti ante riforma post universitaria.

In particolare, il corso si è tenuto e concluso con il rilascio del titolo culturale post lauream prima della adozione del regolamento di cui al D.M. n. 270 del 22.10.2004.

Il regolamento contenuto nel D.M. prima richiamato all'art. 13 recante norme transitorie e finali, comma 2 prevede che: *"le università adeguano i regolamenti didattici di ateneo alle disposizioni dei decreti ministeriali di cui all'art.10 recante la modifica delle classi di studio vigenti entro i termini stabiliti dai medesimi decreti sentita la CRUI"*.

Al comma 5 è previsto che: *"a seguito dell'adozione dei regolamenti didattici di ateneo le università assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli secondo gli ordinamenti didattici previgenti"*.

La lettura delle disposizioni transitorie rassicura che la fase di adeguamento dei regolamenti didattici concernenti, fra gli altri, anche la tenuta dei corsi preordinati al conseguimento dei neo istituiti titoli - master-, sia successiva alla conclusione dei corsi di perfezionamento frequentati dalla ricorrente che, essendo stati svolti con durata biennale del corso, devono ritenersi in rapporto di equipollenza rispetto ai corsi corrispondenti a 1500 ore e 60 crediti.

Del resto, avalla la interpretazione data la circostanza che l'organizzazione dei corsi di formazione post universitaria e la relativa dimensione strutturale è rimessa alla autonoma degli atenei e l'obbligo di adeguamento contenuto nelle norme transitorie del D.M. 270/2004 attesta che, a tale data, gli atenei non avessero ancora all'unanimità adeguato l'organizzazione dei corsi alle disposizioni introdotte dal legislatore di riforma.

Resta dimostrato un ulteriore profilo di illegittimità delle valutazioni operate dall'Organo tecnico per tutte le censure formulate con il presente mezzo.

**5. VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO DI CUI AL  
 DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE PER IL  
 PERSONALE SCOLASTICO UFF. II DEL MIUR -  
 VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI  
 PROCEDURE CONCORSUALI - VIOLAZIONE ART. 6 E  
 ART. 12 DEL DPR 487/1994 - VIOLAZIONE ART. 6 DPR 140  
 DEL 10.07.2008 - VIOLAZIONE DEL D.M. 270/2004 -  
 VIOLAZIONE L. N. 43/2005 - VIOLAZIONE DPR N. 162/1982  
 E L. N. 341/1990 - ECCESSO DI POTERE — OMESSA ED  
 ERRONEA ISTRUTTORIA - INESISTENZA DEI  
 PRESUPPOSTI - IRRAGIONevolezza - VIOLAZIONE  
 ART. 3 L. N. 241/90 E ART. 97 COST.**

Al punto g) della tabella è contemplata la valutabilità quale titolo culturale della partecipazione a corsi di formazione della durata di non meno di 20 ore organizzati da soggetti qualificati e/o accreditati, ivi comprese le scuole, su temi riguardanti la progettazione, l'organizzazione e la gestione delle istituzioni scolastiche autonome.

È consentita per tale tipologia di titoli, l'acquisizione di un ulteriore punteggio fino a un massimo di punti 0,50.

La lettera g) distingue la quantificazione del punteggio in relazione alla diversa partecipazione ai corsi, ovvero in qualità di formatore – punti 0,15, in qualità di discente – punti 0,10.

La ricorrente ha dichiarato e successivamente autocertificato, nonché documentato la partecipazione a n. 11 corsi di formazione sui temi contemplati dalla lettera g) della tabella allegata al bando di concorso, di cui due corsi in qualità di docente.

Incomprendibilmente, pur in presenza di candidato in possesso di un numero di attestati di partecipazione ai corsi di formazione superiore a 5, la commissione non ha assegnato il punteggio pieno.

E tanto, in difetto di motivazione, colora la superficialità delle valutazioni effettuate, l'illegittimità della decurtazione dei punteggi in difetto di presupposti atti a validare le scelte cristallizzate solo nella graduatoria definitiva del concorso.

Si insiste per l'accoglimento del ricorso.

#### **ISTANZA ISTRUTTORIA**

Si chiede all'Amministrazione di depositare, ai sensi dell'art. 46, comma 2, c.p.a., tutti gli atti e/o documenti che hanno condotto all'adozione degli atti impugnati.

In mancanza di spontanea esibizione, voglia l'Ill.mo Presidente o, in subordine, il Giudice delegato, ai sensi dell'art. 63, comma 2, c.p.a., ordinare alla Amministrazione resistente gli incumbenti istruttori necessari

per istruire la presente causa, poiché indefettibili ai fini della esatta fissazione del thema probandum et decidendum.

In particolare, si richiede l'esibizione dei verbali contenenti i criteri predeterminati dalla commissione, ove esistenti, per la valutazione dei titoli culturali e professionali, nonché i verbali contenenti la valutazione dei titoli dichiarati e documentati dalla ricorrente

#### ISTANZA CAUTELARE


I motivi di ricorso lasciano presagire la prognosi favorevole nel merito della presente controversia.


Vi è altresì pregiudizio grave ed irreparabile che giustifica la richiesta di tutela cautelare, atteso che la rivalutazione dei titoli nella corretta applicazione delle previsioni del bando di concorso comporterebbe incremento del punteggio conseguito dalla ricorrente in misura tale da consentire a quest'ultima l'inserimento nel range dei 101 candidati da dichiarare vincitori della procedura concorsuale e da immettere in ruolo con decorrenza dall'anno scolastico 2015/2016.

#### P.Q.M.

Previa suspensiva, accogliersi il ricorso con ogni conseguente statuizione.

Ai soli fini fiscali si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminato.

  
Avv. Maria Laura Landadio

  
Avv. Antonia Dal Ponte

**RELATA DI NOTIFICA L. 21/011994 N. 53**



L'anno duemilaquindici il giorno 16 del mese di febbraio ad istanza del ricorrente con il domicilio indicato in epigrafe, io sottoscritto avv. Maria Laura Rita Laudadio, con studio in Napoli alla Via F. Caracciolo n. 15 autorizzato dal Consiglio dell'Ordine con delibera del 16/10/2007 ad avvalermi della facoltà di notifica a norma dell'art. 7 della L. n. 53 del 21/01/94 previa annotazione al numero DA 48 A 50 ho notificato il ricorso che precede mediante spedizione a mezzo plico raccomandato a cura dell'Ufficio Postale di Napoli

- 1) Al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rapp.te il Ministro p.t., presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, che lo difende *ope legis*, in Napoli alla via Diaz n. 11

Per vidimazione

Per autentica

avv. Maria Laura Rita Laudadio





- 2) All'Ufficio Scolastico Regionale della Campania, in persona del legale rapp.te il Ministro p.t., presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, che lo difende *ope legis*, in Napoli alla via Diaz n. 11

Per vidimazione

Per autentica

avv. Maria Laura Rita Laudadio




3) Alla **Prof.ssa Maria Iervolino**, residente in Palma Campania (NA)

alla via Roma n. 8

Per vidimazione

Per autentica

avv. Maria Laura Rita Laudadio



Raccomandata

76657953553-8



N. Raccomandata

76657953530-0



Posteitaliane

- FAXI, 22 AG - MOD. 04001 (B.V. 1911) - S. (4) Ed. 03/04

ione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

Introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	
VIA / PIAZZA	N° CIV.
C.A.P.	COMUNE
PROV.	
MITTENTE	
Avv. Maria Laura Rita Laudadio	
Via F. Caracciolo n. 15 - 80122 Napoli	
Tel. 081.7611047 - fax 081.682835	
P.IVA 06676610634	
COMUNE	
PROV.	
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI	
Contrassegnare la casella interessata	
<input checked="" type="checkbox"/> A.R.	

Fraz. 40079 Sez. 10 Operaz. 233  
 Causale: AG 16/02/2015 17:17  
 Peso gr.: 90 Tariffa € 7.70 Affr. € 7.70  
 Serv. Agg.: AR  
 Cod. Bolo: 76657953553  
 (accettazione manuale) TASSE

Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (B.V. 1911) - S. (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello	
DESTINATARIO	
VIA / PIAZZA	N° CIV.
C.A.P.	COMUNE
PROV.	
MITTENTE	
Avv. Maria Laura Rita Laudadio	
Via F. Caracciolo n. 15 - 80122 Napoli	
Tel. 081.7611047 - fax 081.682835	
P.IVA 06676610634	
COMUNE	
PROV.	
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI	
Contrassegnare la casella interessata	
<input checked="" type="checkbox"/> A.R.	

Fraz. 40079 Sez. 10 Operaz. 233  
 Causale: AG 16/02/2015 17:17  
 Peso gr.: 90 Tariffa € 7.70 Affr. € 7.70  
 Serv. Agg.: AR  
 Cod. Bolo: 76657953553  
 (accettazione manuale) TASSE

N. Raccomandata

76657953554-9



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (B.V. 1911) - S. (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**


RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello	
DESTINATARIO	
VIA / PIAZZA	N° CIV.
C.A.P.	COMUNE
PROV.	
MITTENTE	
Avv. Maria Laura Rita Laudadio	
Via F. Caracciolo n. 15 - 80122 Napoli	
Tel. 081.7611047 - fax 081.682835	
P.IVA 06676610634	
COMUNE	
PROV.	
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI	
Contrassegnare la casella interessata	
<input checked="" type="checkbox"/> A.R.	

Fraz. 40079 Sez. 10 Operaz. 233  
 Causale: AG 16/02/2015 17:17  
 Peso gr.: 90 Tariffa € 7.70 Affr. € 7.70  
 Serv. Agg.: AR  
 Cod. Bolo: 76657953554  
 (accettazione manuale) TASSE





ORIGINALE

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA  
CAMPANIA - NAPOLI - SEZ. IV - R.G. N. 1011/2015

Mandato  
avv. Maria Laura Laudadio  
avv. Antonia Dal Ponte

MOTIVI AGGIUNTI

la sottoscritta prof.ssa Chiara  
Stella Serrato  
C.FSRRCRS57R51F839Q

Per la prof.ssa Chiara Stella Serrato, nata a Napoli il 11.10.1957, C.F.  
SRRCRS57R51F839Q, e residente a Napoli, alla Via Aniello Falcone, n.  
56, rappresentata e difesa giusta mandato a margine al presente atto  
dagli avv.ti Maria Laura Laudadio (PEC:  
marialauraritalaudadio@avvocatinapoli.legalmail.it, C.F.: LDDMLR61C62B  
180L) e Antonia Dal Ponte (DLP NTN 81E55 A509M, PEC  
antonia.dalponate@pecavvocatinola.it), con le quali elett.te domicilia in  
Napoli, alla via Caracciolo, n. 15, dove è possibile trasmettere ogni  
eventuale comunicazione anche al seguente numero di fax: 081.682855

Vi nomino e costituisco miei  
procuratori e difensori,  
congiuntamente e  
disgiuntamente, nel presente  
giudizio conferendo Vi ogni più  
ampia facoltà ivi compresa  
quella di sottoscrivere il  
presente atto, proporre motivi  
aggiunti, memorie difensive e  
quant'altro possa occorrere in  
corso di causa dando sin d'ora  
per rato e fermo il Vs. operato.  
Eleggo domicilio con Voi in  
Napoli alla via Caracciolo n.  
15.

Vi autorizzo al trattamento dei  
dati personali ai sensi e per gli  
effetti del D.Lgs. 30.06.2003 n.  
196.

CONTRO

- L'Ufficio Scolastico per la Regione Campania, in persona del  
Direttore Generale p.t.;  
- Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in  
persona del Ministro p.t.;

*Quanto sopra è vero*  
Visto per Autentica  
*Antonella Dal Ponte*

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA ADOZIONE

DELLE MISURE CAUTELARI PIU' IDONEE

a) del decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca prot. n. AOODRCA.3355 del  
01.04.2015, di rettifica della graduatoria generale di merito  
pubblicata il 18.12.2014 del concorso a dirigente scolastico indetto  
con decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca del 13.07.2011, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 56 del 15.07.2011, per la copertura di n. 2386 posti complessivi di dirigente scolastico dei ruoli regionali della scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per le istituzioni scolastiche educative, in parte qua vede la ricorrente collocata al 175° posto, con punteggio totale di 74.90 e punteggio di punti 4,10 per titoli culturali e 0,80 per titoli professionali;

b) della scheda di valutazione del candidato della Commissione di concorso, depositata in giudizio il 16.03.2015, contenente la valutazione dei titoli culturali e professionali del ricorrente;

c) dei verbali n. 2 e n. 7 della Commissione del concorso, depositati in giudizio il 16.03.2015, contenenti i criteri predeterminati per la valutazione dei titoli di cui alla tabella allegata al bando di concorso;

d) nonché di ogni altro atto di ogni altro atto o provvedimento preordinato, presupposto, conseguente o comunque connesso, in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.

#### **FATTO**

Con ricorso ritualmente notificato in data 16.02.2015 e depositato in data 2.03.2015, la prof.ssa Di Lorenzi impugnava la graduatoria generale di merito relativa al reclutamento dei dirigenti scolastici dei ruoli regionali nella parte in cui non attribuisce alla ricorrente il maggior punteggio ritenuto corretto, nonché i verbali della Commissione di concorso, di estremi e contenuto sconosciuti, di valutazione del candidato e di predeterminazione dei criteri per la valutazione dei titoli.

In data 16.03.2015, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato depositava in giudizio la scheda di valutazione del candidato del 2.10.2014, ed i verbali nn. 2 e 7 contenenti i criteri preordinati alla valutazione dei titoli suscettibili di attribuzione del punteggio.

Da ultimo, a seguito dei numerosi reclami pervenuti in relazione ad errori materiali nell'attribuzione dei punteggi per titoli culturali e professionali, con decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. n. AOODRCA.3355 del 01.04.2015, il MIUR rettificava la graduatoria generale di merito della procedura concorsuale pubblicata in data 18.12.2015.

La documentazione prodotta conferma la fondatezza delle censure di ricorso, rimarcando la multiforme illegittimità che inficia l'operato dell'Organo tecnico, e la superficialità del momento istruttorio preordinato alla individuazione dei titoli suscettibili di positiva valutazione ed incremento del punteggio.

È dimostrato che la Commissione di concorso ha optato per una irragionevole, quanto illogica soluzione restrittiva nella applicazione delle previsioni contenute nel bando, nonché l'assoluta assenza di congrua motivazione in relazione all'estromissione dei titoli dal novero di quelli passibili di incremento del punteggio.

Ne è prova, del resto, quanto riportato nel verbale n. 7 della commissione di concorso, laddove si legge che "per le fattispecie in cui la documentazione prodotta non conduca ad un univoco riconoscimento del titolo e ad indubbia corrispondenza tra quest'ultimo ed il dettato del bando (...), la Commissione non assegnerà alcun punteggio".

Nella specie, la ricorrente ha autocertificato e documentato il possesso di Master di I Livello in "Trasformare gli ambienti di apprendimento: Ruolo, strategie e competenze dei Tutor per la formazione in servizio degli insegnanti" presso l'UIL — Italian University Line Università Telematica Pubblica, riconosciuta dal Miur con DM 2/12/2005 (promossa dal Consorzio UIL composto da INDIRE e Università degli Studi di Firenze) il 28/02/2011 con valutazione 95/100. Il Master è articolato in 1500 ore di attività didattica, alla conclusione delle quali è previsto un periodo di stage e l'elaborazione di lavoro finale di tesi relativa al modulo "Organizzazione della didattica e ICT", con discussione in presenza e rilascio finale di 60 CFU; titolo che, per caratteristiche, struttura e contenuti, va ricondotto al titolo contemplato dalla lettera e) della tabella allegata al bando.

Il suddetto corso, coerente con il profilo professionale del dirigente scolastico e rilasciato da Università statale e/o equiparata, risponde pienamente alla tipologia richiesta dal bando.

La prof. Serrato autocertificava e documentava che il programma didattico del corso era così articolato:

INSEGNAMENTO	CFU
Modulo 1: Familiarizzazione	
Modulo 2.1: Strategie di comunicazione e linguaggi	6
Modulo 2.2: Ambienti formativi	6
Modulo 2.3: Modelli formativi	6
Modulo 2.4: Psicologia della comunicazione formativa	6

Modulo 3.1: Organizzazione della didattica e ICT	6
Modulo 3.2: Comunicazione formativa e didattica	6
Modulo 3.3: Nuove dimensioni degli ambienti di apprendimento	12
Stage e project work	6
Prova finale	6
<b>totale</b>	<b>60</b>

La corretta applicazione della previsione della *lex specialis* imponeva, dunque, ai fini della attribuzione del punteggio alla commissione l'obbligo di non soffermarsi e/o limitare la valutabilità del titolo sul dato formalistico o nominalistico, ma valutare quei titoli che contenutisticamente fossero, per tipologia di corsi e di prove di esame, riferibili alla formazione post universitaria del master in scienze dell'educazione.

Del resto, nel predeterminare i criteri di valutazione del titolo culturale contemplato alla lett. e) della tabella, la stessa Commissione ha previsto che *"ai fini dell'attribuzione del punteggio occorre che il candidato espliciti il campo disciplinare, Master in scienze dell'educazione, e i contenuti teorici di approfondimento, argomento del Master"* (cfr. verbale n. 7 della Commissione).

Il che è nella specie, con conseguente erronea estromissione del titolo in possesso della ricorrente da quelli passibili di attribuzione di punti 2 ai sensi della lett. e) della tabella allegata alla *lex specialis*.

La ricorrente ha, altresì, documentato il possesso di Diploma di perfezionamento per bibliotecari conseguito presso l'Università degli Studi

Federico II Facoltà di Lettere e Filosofia, in data 16.07.1984 con 12 esami sostenuti, di durata biennale, discussione di tesi e esame individuale finale con voto finale di 70/70; titolo valutabile ai sensi della lettera f) della tabella.

Esigenze di logica e ragionevolezza, desumibili dalla stessa formulazione letterale delle previsioni del bando, imponevano di ritenere pienamente valutabili anche i titoli post lauream conseguiti ante riforma post universitaria, privi, pertanto, di quantificazione della durata del corso in un numero di CFU predeterminato.

All'art. 4 del decreto direttoriale prot. AOODRCA.9460 del 30.12.2012 si precisa, infatti, che: *"specificamente per i titoli culturali è necessario dichiarare anche la data e l'anno accademico in cui sono stati conseguiti"*.

L'obbligo imposto dalla direzione scolastica regionale ha un'unica finalità e, segnatamente, discernere e ritenere ugualmente valutabili, quindi, i titoli culturali post universitari conseguiti dai candidati partecipanti a selezione ante e post riforma universitaria.

Il dato trova inequivoca conferma nell'art. 3 della *lex specialis* che riconosce la piena valutabilità dei titoli di *"laurea conseguiti in base al precedente ordinamento"*, quale requisito di ammissione alla procedura concorsuale.

E tanto, *maxime* laddove – come nel caso in esame – il corso abbia avuto una durata biennale, tenendo conto che la quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno è fissato convenzionalmente in sessanta crediti ai sensi dell'art. 8 del D.M. 270/2004.

Il che rende suscettibile di attribuzione di punti 1 al titolo dichiarato dalla  
ricorrente, così come previsto dalla stessa previsione del bando, in quanto  
conseguito all'esito di un corso di durata biennale conclusosi con esame  
individuale finale ante riforma post lauream.

Gli stessi criteri adottati dalla Commissione di concorso rassicurano della  
correttezza delle considerazioni esposte, laddove, con riferimento ai corsi di  
master, prevedono che, in quanto titolo accademico di secondo grado  
rilasciato al completamento di un corrispondente corso di studio di durata  
annuale, *"è implicito che l'allievo abbia frequentato 1500 ore ed abbia  
conseguito 60 CFU (...). Pertanto, la sola dichiarazione/certificazione di  
aver conseguito un master di I o II livello, anche priva di precisazione sul  
numero di ore di lavoro complessivo e di CFU conseguiti, è sufficiente per  
l'attribuzione del punteggio ad esso riconosciuto dal bando"* (cfr. verbale  
n. 7 della Commissione).

Alcun criterio valutativo risulta, invece, predeterminato con riferimento al  
punto g) della tabella, che contempla la valutabilità, quale titolo culturale,  
della partecipazione a corsi di formazione della durata di non meno di 20  
ore organizzati da soggetti qualificati e/o accreditati, ivi comprese le scuole,  
su temi riguardanti la progettazione, l'organizzazione e la gestione delle  
istituzioni scolastiche autonome.

L'omessa valutazione di tali titoli, pienamente valutabili nella corretta  
applicazione delle previsioni contenute nel bando, aggrava l'illegittimità  
dell'operato della Commissione, acclarando la superficialità del momento  
istruttorio.

E tanto, in difetto di motivazione, colora di superficialità le valutazioni effettuate.

La inadeguatezza, recte, assenza di criteri predeterminati di valutazione dei titoli e l'assenza di motivazione che correda l'estromissione di titoli dal novero di quelli passibili di valutazione e di incremento del punteggio costituiscono - e fermi i profili di illegittimità censurati con il ricorso introduttivo - gli ulteriori profili di illegittimità che fondano i presenti motivi aggiunti e l'unita richiesta cautelare affidati alle seguenti considerazioni in

#### DIRITTO

1. VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO DI CUI AL  
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE PER IL  
PERSONALE SCOLASTICO UFF. II DEL MIUR -  
VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI  
PROCEDURE CONCORSUALI - VIOLAZIONE ART. 6 E  
ART. 12 DEL DPR 487/1994 - VIOLAZIONE DEL GIUSTO  
PROCEDIMENTO - ECCESSO DI POTERE - OMESSA  
PREDETERMINAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE DEI  
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI - VIOLAZIONE  
ART. 3 L. N. 241/90

La documentazione versata in atti dall'amministrazione scolastica conferma l'illogicità ed indeterminatezza, recte, assenza dei criteri di valutazione dei titoli predisposti dalla Commissione esaminatrice, già censurate con il ricorso introduttivo.



Come anticipato in punto di fatto, la tabella di valutazione dei titoli contempla più titoli suscettibili di valutazione e di conseguente attribuzione del punteggio nella quantificazione data dalla *lex specialis*.

Il che imponeva alla Commissione, previamente alla fase di concreta valutazione dei titoli ed attribuzione dei punteggi, di predeterminare i criteri preordinati alla identificazione della equiparazione tra titoli (lettera d) ovvero, a chiarire per l'ipotesi di cui alla lettera g) quali corsi di formazione fossero suscettibili di valutazione ed attribuzione del punteggio.

Dalla lettura dei verbali depositati in atti è evidente, inoltre, che la Commissione ha adottato un criterio di valutazione dei titoli, contemplati dalla lettera e) della tabella allegata al bando di concorso, irragionevolmente restrittivo ed, altresì, contraddittorio nella sua stessa formulazione, ovvero di indicare i presupposti e le ragioni sottese al giudizio negativo in relazione ai titoli di cui alla lett. f), con specifico riferimento a quelli conseguiti ante riforma universitaria.

Con riferimento al criterio adottato in relazione ai titoli contemplati dalla lett. f), la Commissione ha ritenuto, infatti, di valutare solo i titoli corrispondenti a 1500 ore di lavoro e 60 CFU, assestandosi su una applicazione restrittiva delle previsioni del bando, omettendo di considerare tutti quei titoli di secondo grado, di durata almeno annuale con esame finale, ma privi della quantificazione in ore e crediti formativi in quanto conseguiti ante riforma post universitaria.

In relazione ai titoli di cui alla lett. e) della tabella, la commissione, pur aderendo ad una interpretazione sostanzialistica del titolo dichiarato – laddove richiede al candidato di esplicitare gli argomenti ed i contenuti

teorici del corso – si è tuttavia arrestata alla valutazione dei soli titoli formalmente denominati “master in scienze dell’educazione”, con conseguente, intrinseca irragionevolezza e contraddittorietà del parametro di giudizio adottato dall’organo tecnico.

L’omessa, corretta, valutazione dei titoli dichiarati dalla ricorrente conferma, pertanto, che in sede di attribuzione del punteggio la Commissione ha limitato la valutazione dei titoli al solo, restrittivo, dato formalistico o nominalistico, omettendo di attribuire alcun punteggio ai quei titoli che contenutisticamente fossero, per tipologia di corsi e di prove di esame, riferibili alla formazione post universitaria richiesta dal bando, così violando lo stesso criterio dettato per la valutazione dei titoli previsti dalla lett. e).

Pervero, il legislatore impone alle commissioni esaminatrici di darsi criteri che non si riducano a tautologiche formule, ma che siano le regole guida, predeterminate, quali parametri dei futuri giudizi.

Nel caso di specie, dunque, i restrittivi criteri adottati dall’organo tecnico sono illegittimi per violazione del *“limite della logicità e ragionevolezza dei requisiti richiesti e della loro pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito”* (cfr. T.A.R. Lazio - Roma, sez. I, 19 gennaio 2012, n. 648).

Ne è prova, del resto, quanto riportato nel verbale n. 7 della commissione di concorso, laddove si legge che *“per le fattispecie in cui la documentazione prodotta non conduca ad un univoco riconoscimento del titolo e ad indubbia corrispondenza tra quest’ultimo ed il dettato del bando (...), la Commissione non assegnerà alcun punteggio”*.

La giurisprudenza amministrativa ha chiarito anche che le valutazioni della commissione esaminatrice non precludono in alcun modo la piena tutela innanzi al giudice amministrativo (in tal senso, le decisioni della Corte Costituzionale, sent. 20/2009 e ord. 78/2009), che può, pertanto, esaminare: se i criteri siano coerenti o non siano, di contro, irragionevolmente restrittivi; se la motivazione data all'esito della singola valutazione evidenzi un travisamento delle premesse logico-giuridiche alla base dei criteri, o sia inficiata da elementi di contraddizione al suo interno; se il giudizio sintetico od il risultato numerico appaiano frutto di travisamento dei criteri posti o siano espressivi della adozione di criteri irragionevolmente restrittivi (cfr. Cassazione civile, sez. un., 21/06/2010, n. 14893; Consiglio di Stato, sez. V, 22/01/2015, n. 284; Cons. Stato, Sez. VI, 11 febbraio 2011, n. 913; Cons. Stato, Sez. V, 4 marzo 2011, n. 1398).

Nel caso di specie, è evidente l'illogicità e l'inadeguatezza dei criteri adottati dalla commissione di concorso, che ha prescelto una soluzione irragionevolmente restrittiva e non coerente con le previsioni del bando e con lo scopo perseguito dalle stesse.

Resta dimostrato un primo assorbente profilo di illegittimità della procedura valutativa dei titoli per tutte le censure sollevate con il presente mezzo.

**2. VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO DI CUI AL  
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE PER IL  
PERSONALE SCOLASTICO UFF. II DEL MIUR --  
VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI  
PROCEDURE CONCORSUALI - VIOLAZIONE ART. 6 E  
ART. 12 DEL DPR 487/1994 - VIOLAZIONE DEL GIUSTO**

PROCEDIMENTO - ECCESSO DI POTERE - OMESSA  
PREDETERMINAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE DEI  
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI - VIOLAZIONE  
ART. 3 L. N. 241/90

Nel caso che occupa, la Commissione ha optato per una illogica, lacunosa valutazione dei titoli dichiarati e documentati dai candidati, incomprensibilmente assestata su una applicazione restrittiva delle clausole del bando.

L'attribuzione di un punteggio meramente numerico, unico e globale, congiunta alla immotivata estromissione valutativa di titoli ritualmente dichiarati e documentati, aggrava l'illegittimità dell'operato del concorso,

*"con la conseguenza che sono illegittime le valutazioni fatte in modo globale, senza motivazione e con l'attribuzione di un unico punteggio"* (cfr.

C.d.S., sez. IV, 23.11.1995, n. 950; id. V, 25.05.1985, n. 224; C.d.S., sez. V, 06.03.1981, n. 79; Tar Liguria, Genova, sez. II, 27.07.2006, n. 833; C.d.S., sez. V, 22.02.2011, n. 1091).

Va censurato, pertanto, l'operato della commissione per violazione delle regole di trasparenza, correttezza e buona fede nella gestione della fase valutativa dei titoli, nonché la palese illogicità e incoerenza e contraddittorietà dei differenti criteri adottati in relazione alla valutabilità dei titoli post universitari di secondo grado.

Si precisa, infatti, che l'art. 3 della *lex specialis* riconosce la piena valutabilità dei titoli di *"laurea conseguiti in base al precedente ordinamento"*, quale requisito di ammissione alla procedura concorsuale.

Con riferimento poi ai corsi di master, la stessa commissione, nel dettare i criteri di valutazione dei titoli culturali, stabilisce che, in quanto titoli accademici di secondo grado rilasciati al completamento di un corrispondente corso di studio di durata annuale, *"è implicito che l'allievo abbia frequentato 1500 ore ed abbia conseguito 60 CFU (...)".* Pertanto, la sola dichiarazione/certificazione di aver conseguito un master di I o II livello, anche priva di precisazione sul numero di ore di lavoro complessivo e di CFU conseguiti, è sufficiente per l'attribuzione del punteggio ad esso riconosciuto da bando" (cfr. verbale n. 7 della Commissione).

Di contro, per i titoli contemplati dalla lettera f), la commissione ha richiesto l'espressa indicazione del numero di ore di lavoro (1500) e di crediti formativi (60) conseguiti, ritenendo non suscettibili di positiva valutazione i corsi che abbiano comunque avuto durata annuale con superamento di esame finale.

È palese la illogicità dei criteri predeterminati dall'organo tecnico in relazione a titoli di identico valore inspiegabilmente non equiparati ai fini dell'attribuzione del punteggio dall'organo tecnico del concorso.

Invero, alla data di predisposizione del bando di concorso e di regolamentazione della procedura, inerente specificamente la valutazione dei titoli, l'amministrazione era consapevole della possibilità di partecipazione alla procedura di candidati in possesso di titoli di specializzazione conseguiti ante riforma degli ordinamenti universitari.

Titoli, in quanto tali, non coordinati alla attribuzione di crediti formativi e né subordinati alla partecipazione ad attività cursuali predefinite in 1500 ore.

È di tutta evidenza che, nella corretta applicazione della tabella di valutazione dei titoli, la commissione del concorso doveva limitare e/o condizionare la valutazione dei titoli contemplati alla lettera f) alla mera durata corsuale, elidendo il dato del numero dei crediti formativi e delle ore di lavoro.

Aver condizionato la valutabilità ad ambedue i presupposti equivale a ritenere valutabile come titolo di specializzazione solo ed esclusivamente i titoli conseguiti post riforma post universitaria, con evidente violazione del bando di concorso ed illogica soluzione che porta a diversificare ingiustamente situazioni identiche sotto il profilo del dato culturale del titolo posseduto.

Ne discende un ulteriore profilo di illegittimità dell'operato dell'organo tecnico.

**3. VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO DI CUI AL  
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE PER IL  
PERSONALE SCOLASTICO UFF. II DEL MIUR -  
VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI  
PROCEDURE CONCORSUALI - VIOLAZIONE ART. 6 E  
ART. 12 DEL DPR 487/1994 - VIOLAZIONE ART. 6 DPR 140  
DEL 10.07.2008 - VIOLAZIONE DEL D.M. N. 270/2004 -  
VIOLAZIONE L. N. 43/2005 - VIOLAZIONE DPR N.  
162/1982 E L. N. 341/1990 - ECCESSO DI POTERE  
OMESSA ED ERRONEA ISTRUTTORIA - INESISTENZA  
DEI PRESUPPOSTI - IRRAGIONEVOLEZZA  
VIOLAZIONE ART. 3 L. N. 241/90 E ART. 97 COST.**

La prof.ssa Serrato ha autocertificato e documentato il possesso di Master di I livello in "Trasformare gli ambienti di apprendimento: Ruolo, strategie e competenze dei Tutor per la formazione in servizio degli insegnanti" presso l'IUL Italian University Line Università telematica pubblica, riconosciuta dal MIUR con D.M. del 02.12.2005.

Il titolo è stato conseguito in data 28.02.2011, con votazione 95/10.

Il master è articolato in 1500 ore di attività didattica, alla conclusione delle quali è previsto un periodo di stage e l'elaborazione di un lavoro finale di tesi relativa al modulo "Organizzazione della didattica e ICT" con discussione in presenza e rilascio finale di 60 CFU.

Le attività corsuali post universitarie che caratterizzano il master conseguito dalla ricorrente, se poste in correlazione con i corsi che integrano il master a denominazione "scienze dell'educazione", provano l'identità netta tra i due percorsi formativi.

Tale identità del titolo è stata chiaramente evidenziata dalla ricorrente che ha autocertificato e documentato non solo il numero delle ore di lavoro (1500) e di crediti formativi (60), ma ha altresì specificato la sostanziale identità degli argomenti teorici e del programma didattico, sì come richiesto dalla stessa Commissione esaminatrice, laddove ha onerato i candidati alla espressa indicazione dei "contenuti teorici di approfondimento argomento del master" (cfr. verbale n. 7).

Il titolo documentato dalla ricorrente doveva, pertanto, essere valutato quale titolo contemplato dalla lettera e) della tabella allegata al bando con conseguente attribuzione di punti 2, se non incorrendo nella illogica

conclusione della assoluta improduttività di effetti del titolo culturale post universitario in possesso della ricorrente.

Priva di pregio è, dunque, l'affermazione contenuta nella nota dell'Ufficio scolastico regionale depositata in atti, secondo cui la ricorrente non avrebbe rese le necessarie dichiarazioni in relazione al titolo conseguito.

La commissione del concorso, omettendo di attribuire alcun punteggio al master documentato dalla ricorrente, ha operato sulla base del criterio formale e nominalistico dei titoli documentati, così violando un principio di conio giurisprudenziale più volte ribadito dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui: *"l'assegnazione del punteggio, correlativo ai corsi di cui trattasi, deve ispirarsi ad un criterio sostanziale e non formale-nominalistico, senza possibilità di introdurre distinzioni fra corsi caratterizzati da uguale durata annuale, articolati in 1.500 ore e con finale attribuzione, previo esame, di 60 crediti formativi, indipendentemente dal finale rilascio di diploma o di attestato di partecipazione. (...) Solo l'indicata interpretazione sostanzialistica - ispirata al principio della conservazione dell'atto giuridico - consente quindi di superare quella che apparirebbe ingiustificata disparità di trattamento"* (cfr. *ex plurimis*, C.d.S., sez. VI, 20.12.2013, n. 6140; C.d.S., sez. VI, 17.07.2008, n. 3595; C.d.S., sez. VI, 23.04.2009, n. 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525 e 2528).

La corretta applicazione della previsione della *lex specialis* imponeva alla commissione, ai fini della attribuzione del punteggio, l'obbligo di non soffermarsi e/o limitare la valutabilità del titolo alle sole ipotesi di autocertificazione del master sul dato formalistico o nominalistico di



“scienze dell'educazione”, ma valutare proprio in ragione della documentazione del titolo culturale comprensivo degli esami sostenuti, quei titoli che contenutisticamente fossero, per tipologia di corsi e di prove di esame, riferibili alla formazione post universitaria in scienze dell'educazione.

Esigenze di logica e ragionevolezza, desumibili dalla stessa formulazione letterale della previsione in commento, impongono di ritenere pienamente valutabili anche i titoli che, come nel caso in esame, siano pienamente equipollenti per caratteristiche, dimensione strutturale e percorso formativo.

Ne discende l'errore valutativo commesso dalla commissione che, pur in presenza di un titolo corrispondente, per durata (annuale – 1500 ore ) e crediti (60), a quelli tipizzati dalla *lex specialis*, ne ha misconosciuto la validità, non attribuendo il punteggio ad esso correlato nella quantificazione prevista dalla lettera e) della tabella allegata al bando di concorso.

Invero, se come nel caso in esame la tabella dei titoli di valutazione menziona un titolo, senza specificazioni in ordine a tale categoria valutativa, l'errore in cui è incorsa la commissione si deve far discendere dalle regole dettate in via generale dall'art. 1376 c.c. e, segnatamente, dal principio di conservazione degli atti giuridici.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 6260 del 6 dicembre 2012, con riferimento alla problematica delle equipollenze tra titoli di studio richiesti per la partecipazione ai pubblici concorsi, ha rilevato anche che l'equipollenza fra titoli di studio in vista della partecipazione a pubblici concorsi può essere stabilita dalle norme, primarie o secondarie, ma non dall'amministrazione.

La clausola del bando, laddove genericamente qualifica valutabile il master in scienze dell'educazione, doveva essere interpretata, se non incorrendo in illegittimità della previsione stessa, nel senso di ritenere valutabili i titoli che, in termini di formazione, valore legale ed accrescimento culturale, risultassero in fatto equipollenti.

Risulta, dunque, illegittimo il criterio predeterminato relativamente alla valutazione dei titoli contemplati dalla lett. e) della tabella allegata alla lex specialis, sostanziante nella sola valutazione dei titoli formalmente denominati "master in scienze dell'educazione", ed altresì intrinsecamente contraddittorio nella parte in cui ritiene passibili di attribuzione del punteggio i titoli per i quali il *"candidato espliciti il campo disciplinare e i contenuti teorici di approfondimento, argomento del master"*.

Pertanto, l'arresto deciso dalla commissione concreta una illegittima soluzione interpretativa, in quanto illogicamente ed immotivatamente restrittiva ed adottata in violazione del criterio di equipollenza sostanziale dei titoli.

Ne deriva un ulteriore grave errore istruttorio che ha inciso sul punteggio finale e sulla collocazione della ricorrente nella graduatoria finale.

Il motivo è fondato e va accolto.

**4. VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO DI CUI AL  
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE PER IL  
PERSONALE SCOLASTICO UFF. II DEL MIUR --  
VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI  
PROCEDURE CONCORSUALI -- VIOLAZIONE ART. 6 E  
ART. 12 DEL DPR 487/1994 -- VIOLAZIONE ART. 6 DPR 140**

DEL 10.07.2008 - VIOLAZIONE DEL D.M. 270/2004 -  
 VIOLAZIONE L. N. 43/2005 - VIOLAZIONE DPR N.  
 162/1982 E L. N. 341/1990 - ECCESSO DI POTERE -  
 OMESSA ED ERRONEA ISTRUTTORIA - INESISTENZA  
 DEI PRESUPPOSTI - IRRAGIONEVOLEZZA -  
 VIOLAZIONE ART. 3 L. N. 241/90 E ART. 97 COST.

La ricorrente ha documentato il possesso di titolo di diploma di  
 perfezionamento per Bibliotecari di durata biennale conseguito presso la  
 Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Napoli Federico  
 II in data 16.07.1984 con esame individuale e voto finale.

Il corso è stato istituito ed organizzato nell'anno accademico 1983/84 a  
 norma del D.P.R. 162/1982 e L. 341/1990.

Con riferimento al criterio adottato in relazione ai titoli contemplati dalla  
 lett. f), la Commissione ha ritenuto di valutare solo i titoli corrispondenti a  
 1500 ore di lavoro e 60 CFU, assestandosi su una applicazione restrittiva  
 delle previsioni del bando, omettendo di considerare tutti quei titoli di  
 secondo grado, di durata annuale con esame finale, ma privi della  
 quantificazione in ore e crediti formativi in quanto conseguiti ante riforma  
 post universitaria.

L'omessa, corretta, valutazione dei titoli dichiarati dalla ricorrente  
 conferma, pertanto, che in sede di attribuzione del punteggio la  
 Commissione ha limitato la valutazione dei titoli al solo, restrittivo, dato  
 formalistico o nominalistico, omettendo di attribuire alcun punteggio ai  
 quei titoli che contenutisticamente fossero, per tipologia di corsi e di prove  
 di esame, riferibili alla formazione post universitaria richiesta dal bando.

La corretta applicazione della norma - coerente con l'art. 8 del DM 270/2004, laddove è previsto che *"per ogni corso di studio è definita di norma una durata in anni proporzionale al numero totale di crediti di cui all'art. 7, tenendo conto che ad un anno corrispondono sessanta crediti"*, e con l'art. 5, laddove prevede che la quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno è fissato convenzionalmente in sessanta crediti - rende suscettibile di attribuzione di punti 1 ai titoli così come enumerati dalla stessa previsione del bando, conseguiti all'esito di un corso di durata annuale conclusosi con esame individuale finale.

Il dato trova inequivoca conferma nell'art. 3 della *lex specialis* che riconosce la piena valutabilità dei titoli di *"laurea conseguiti in base al precedente ordinamento"*, quale requisito di ammissione alla procedura concorsuale.

Ci si sofferma ancora sul dato testuale della lettera f) e si focalizza l'attenzione sulla ratio della previsione in parte qua viene utilizzata in relazione alla durata annuale la locuzione avverbiale *"corrispondente"* a 1500 ore e 60 crediti.

Del resto, nel verbale n. 7 la Commissione, nel dettare i criteri di valutazione dei titoli contemplati dalla lettera f) precisa che il candidato deve certificare/documentare che il titolo conseguito sia di durata annuale, - corrispondente a 1500 ore e 60 CFU secondo il nuovo ordinamento universitario - , e ottenuto con esame finale.

Esigenze di logica e ragionevolezza, desumibili dalla stessa formulazione letterale della previsione in commento, impongono di ritenere pienamente

valutabili anche i titoli post lauream conseguiti ante riforma post universitaria.

Il regolamento contenuto nel D.M. 270/2004 all'art. 13, recante norme transitorie e finali, al comma 2 prevede che: *"le università adeguano i regolamenti didattici di ateneo alle disposizioni dei decreti ministeriali di cui all'art.10 recante la modifica delle classi di studio vigenti entro i termini stabiliti dai medesimi decreti sentita la CRUI"*.

Al comma 5 è previsto che: *"a seguito dell'adozione dei regolamenti didattici di ateneo le università assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli secondo gli ordinamenti didattici previgenti"*.

La lettura delle disposizioni transitorie rassicura che la fase di adeguamento dei regolamenti didattici concernenti, fra gli altri, anche la tenuta dei corsi preordinati al conseguimento dei neo istituiti titoli – master - sia successiva alla conclusione dei corsi di perfezionamento frequentati dalla ricorrente che, essendo stati svolti con durata annuale del corso, devono ritenersi in rapporto di equipollenza rispetto ai corsi corrispondenti a 1500 ore e 60 crediti.

Del resto, avalla la interpretazione data la circostanza che l'organizzazione dei corsi di formazione post universitaria e la relativa dimensione strutturale è rimessa alla autonomia degli atenei e l'obbligo di adeguamento contenuto nelle norme transitorie del DM 270/2004 attesta che, a tale data, gli atenei non avessero ancora all'unanimità adeguato l'organizzazione dei corsi alle disposizioni introdotte dal legislatore di riforma.

Resta dimostrato un ulteriore profilo di illegittimità delle valutazioni operate dall'Organo tecnico per tutte le censure formulate con il presente mezzo.

**5. VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO DI CUI AL  
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE PER IL  
PERSONALE SCOLASTICO UFF. II DEL MIUR –  
VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI  
PROCEDURE CONCORSUALI – VIOLAZIONE ART. 6 E  
ART. 12 DEL DPR 487/1994 – VIOLAZIONE ART. 6 DPR 140  
DEL 10.07.2008 – VIOLAZIONE DEL D.M. 270/2004 –  
VIOLAZIONE L. N. 43/2005 – VIOLAZIONE DPR N.  
162/1982 E L. N. 341/1990 - ECCESSO DI POTERE –  
OMESSA ED ERRONEA ISTRUTTORIA – INESISTENZA  
DEI PRESUPPOSTI – IRRAGIONEVOLEZZA –  
VIOLAZIONE ART. 3 L. N. 241/90 E ART. 97 COST.**

Al punto g) della tabella è contemplata la valutabilità quale titolo culturale della partecipazione a corsi di formazione della durata di non meno di 20 su temi riguardanti la progettazione, l'organizzazione e la gestione delle istituzioni scolastiche autonome.

La ricorrente ha dichiarato e successivamente autocertificato, nonché documentato la partecipazione a n. 11 corsi di formazione sui temi contemplati dalla lettera g) della tabella allegata al bando di concorso, di cui due corsi in qualità di docente.

Incomprensibilmente, pur in presenza di candidato in possesso di un numero di attestati di partecipazione ai corsi di formazione superiore a 5, la commissione non ha assegnato il punteggio pieno, ma solo 0,10.

Dalla stessa scheda di valutazione versata in atti non è dato comprendere quali titoli siano stati ritenuti passibili di positiva valutazione e quali, invece, estromessi dall'attribuzione di punteggio.

L'attribuzione di un punteggio meramente numerico, unico e globale, congiunta alla immotivata estromissione valutativa di titoli ritualmente dichiarati e documentati, aggrava l'illegittimità dell'operato del concorso,

*"con la conseguenza che sono illegittime le valutazioni fatte in modo globale, senza motivazione e con l'attribuzione di un unico punteggio"* (cfr.

C.d.S., sez. IV, 23.11.1995, n. 950; id. V, 25.05.1985, n. 224; C.d.S., sez. V, 06.03.1981, n. 79; Tar Liguria, Genova, sez. II, 27.07.2006, n. 833; C.d.S., sez. V, 22.02.2011, n. 1091).

Sul punto, il Supremo Organo di Giustizia Amministrativa ha rilevato che:

*"la commissione deve motivare in quale conto abbia tenuto i singoli elementi documentali, deve evidenziare quali di essi sia stato oggetto di un positivo apprezzamento e concorso all'attribuzione del punteggio e quale,*

*invece, non sia stato considerato e per quale ragione"* (cfr. C.d.S., sez. III,

09.07.2013, n. 3642; Tar Campania, Napoli, sez. II, 15.06.2007, n. 6192;

C.d.S., sez. VI, 30.03.2003, n. 2331).

Il che conferma l'illegittimità della decurtazione dei punteggi in difetto dei presupposti atti a validare le scelte cristallizzate solo nella graduatoria definitiva del concorso.

Si insiste per l'accoglimento del ricorso.

### ISTANZA CAUTELARE

Le considerazioni che precedono provano la incontestabile illegittimità degli atti impugnati, fondando la prognosi di esito favorevole del presente giudizio.

Vi è altresì pregiudizio grave ed irreparabile che giustifica la richiesta di tutela cautelare, atteso che la rivalutazione dei titoli nella corretta applicazione delle previsioni del bando di concorso comporterebbe incremento del punteggio conseguito dalla ricorrente in misura tale da consentire a quest'ultima l'inserimento nel range dei 101 candidati da dichiarare vincitori della procedura concorsuale e da immettere in ruolo con decorrenza dall'anno scolastico 2015/2016.

### P.Q.M.

Previa suspensiva, accogliersi il ricorso ed i motivi aggiunti proposti con ogni conseguente statuizione. Ai soli fini fiscali si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminato.

Avv. Maria Laura Laudadio

Avv. Antonia Dal Ponte

*Antonia Dal Ponte*




RELATA DI NOTIFICA L. 21/011994 N. 53

L'anno duemilaquindici il giorno 13 del mese di maggio ad istanza del  
ricorrente con il domicilio indicato in epigrafe, io sottoscritto avv.  
Maria Laura Rita Laudadio, con studio in Napoli alla Via F. Caracciolo  
n. 15 autorizzato dal Consiglio dell'Ordine con delibera del 16/10/2007  
ad avvalermi della facoltà di notifica a norma dell'art. 7 della L. n. 53  
del 21/01/94 previa annotazione al numero 100 Al 103 ho  
notificato il ricorso che precede mediante spedizione a mezzo plico  
raccomandato a cura dell'Ufficio Postale di Napoli

- 1) Al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in  
persona del legale rapp.te il Ministro p.t., presso l'Avvocatura  
distrettuale dello Stato, che lo difende *ope legis*, in Napoli alla via  
Diaz n. 11

Per vidimazione


Per autentica  
avv. Maria Laura Rita Laudadio



- 2) All'Ufficio Scolastico Regionale della Campania, in persona del  
legale rapp.te il Ministro p.t., presso l'Avvocatura distrettuale dello  
Stato, che lo difende *ope legis*, in Napoli alla via Diaz n. 11

Per vidimazione

Per autentica  
avv. Maria Laura Rita Laudadio




3) Alla Prof.ssa Maria Iervolino, residente in Palma Campania (NA)  
alla via Roma n. 8

Per vidimazione

Per autentica

avv. Maria Laura Rita Laudadio




4) Alla Prof.ssa Antonella Pappalardo, rapp.ta e difesa dagli avv.ti  
Maria Annunziata, Gaetano Paolino e Anna Pina Micuccio, con i  
quali elett.te domicilia in Salerno, Piazza Sant'Agostino, 29

Per vidimazione


Per autentica

avv. Maria Laura Rita Laudadio



N. Raccomandata

76657954290-2



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 04018) - SL (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	JFF SMI 256. 2 ANOSTUR		N° CIV.
	VIA A. DIAZ		
C.A.P.	00134	COMUNE	PROV.
	NAPOLI		
MITTENTE	Avv. Maria Laura Rita Landadio		
	Via F. Caracciolo n. 15 - 80122 Napoli		
VIA/PIAZZA	Tel. 081.7611047 - fax 081.682855		
	P.IVA 06676610634		
C.A.P.	marialaura.landadio@avvocatinapoli.legalmail.it		

SERVIZI ACCESSORI  
RICHIESTI  
Contrasegnare la  
casella interessata

A.R.

Fraz. 40079 Sez. 10 Operaz. 314  
 Causale: AG 13/05/2015 17:58  
 Peso gr.: 79 Tariffa € 7.70 Affr. € 7.70  
 Serv. Agg.: AR  
 Cod. AR: 766546290665  
 (accettazione manuale) TASSE

N. Raccomandata

76657954289-9



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 04018) - SL (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	MIUR 2 ANOSTUR		N° CIV.
	VIA A. DIAZ		
C.A.P.	00134	COMUNE	PROV.
	NAPOLI		
MITTENTE	Avv. Maria Laura Rita Landadio		
	Via F. Caracciolo n. 15 - 80122 Napoli		
VIA/PIAZZA	Tel. 081.7611047 - fax 081.682855		
	P.IVA 06676610634		
C.A.P.	marialaura.landadio@avvocatinapoli.legalmail.it		

SERVIZI ACCESSORI  
RICHIESTI  
Contrasegnare la  
casella interessata

A.R.

Fraz. 40079 Sez. 10 Operaz. 313  
 Causale: AG 13/05/2015 17:56  
 Peso gr.: 50 Tariffa € 7.70 Affr. € 7.70  
 Serv. Agg.: AR  
 Cod. AR: 766546290653  
 (accettazione manuale) TASSE

N. Raccomandata

76657953482-2



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 04018) - SL (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	PESA MANGIA HANDA 1/2 VIT. PADIAS + 1		N° CIV.
	PESA SANTI 1260STINO		
C.A.P.	00021	COMUNE	PROV.
	SNERIO		
MITTENTE	Avv. Maria Laura Rita Landadio		
	Via F. Caracciolo n. 15 - 80122 Napoli		
VIA/PIAZZA	Tel. 081.7611047 - fax 081.682855		
	P.IVA 06676610634		
C.A.P.	marialaura.landadio@avvocatinapoli.legalmail.it		

SERVIZI ACCESSORI  
RICHIESTI  
Contrasegnare la  
casella interessata

A.R.

Fraz. 40079 Sez. 10 Operaz. 312  
 Causale: AG 13/05/2015 17:55  
 Peso gr.: 79 Tariffa € 7.70 Affr. € 7.70  
 Serv. Agg.: AR  
 Cod. AR: 766546290687  
 (accettazione manuale) TASSE

N. Raccomandata

76657954291-3



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 04018) - SL (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	P. SIA FERDINANDO MARIA		N° CIV.
	VIA. ROMA		
C.A.P.	80036	COMUNE	PROV.
	PALMA CAPPANA NA		
MITTENTE	Avv. Maria Laura Rita Landadio		
	Via F. Caracciolo n. 15 - 80122 Napoli		
VIA/PIAZZA	Tel. 081.7611047 - fax 081.682855		
	P.IVA 06676610634		
C.A.P.	marialaura.landadio@avvocatinapoli.legalmail.it		

SERVIZI ACCESSORI  
RICHIESTI  
Contrasegnare la  
casella interessata


A.R.

Fraz. 40079 Sez. 10 Operaz. 311  
 Causale: AG 13/05/2015 17:54  
 Peso gr.: 79 Tariffa € 7.70 Affr. € 7.70  
 Serv. Agg.: AR  
 Cod. AR: 766546290676  
 (accettazione manuale) TASSE



N. 01142/2015 REG.PROV.CAU.

N. 01011/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1011 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da Chiara Stella Serrato, rappresentata e difesa dagli avv. Antonia Dal Ponte, Maria Laura Rita Laudadio, con domicilio eletto presso il loro studio in Napoli, Via F.Caracciolo N.15;

***contro***

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, Via Diaz, 11;

***nei confronti di***

Maria Iervolino;  
Antonella Pappalardo, rappresentato e difeso dagli avv. Anna Pina Micuccio, Gaetano Paolino, Maria Annunziata, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Eugenio Pappa Monteforte in Napoli, Via Stendhal N.11;

***per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,***



della graduatoria finale di merito approvata con provvedimento n.Aoodrca 9248 del 18/12/2014 relativa al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria secondaria di primo secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi - comunicazione esclusione dalla procedura concorsuale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e di Antonella Pappalardo;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2015 la dott.ssa Maria Barbara Cavallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto che le questioni prospettate siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, fissa la discussione del ricorso nel merito per l'udienza del 22 luglio 2015.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

Manda alla segreteria per le comunicazioni.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 22 luglio 2015. .

Compensa le spese della presente fase cautelare.





La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere

Maria Barbara Cavallo, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/06/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



Tar Campania Napoli – sez. IV - R.G. n. 1011/2015 - Prof.ssa Chiara Stella Serrato c/ Ufficio Scolastico per la Regione Campania e/a

Integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami, in esecuzione dell'ordinanza del T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, n. 4118/2015

Elenco controinteressati: Rasulo Margherita, Sommella Giovanna, Barbuto Emiliano, Pappalardo Antonella, Musello Carmela, Schiattarella Francesca, Lastoria Rosa, Di Lorenzo Giulia, De Luca Rossella, Esposito Chiara, Varriale Vincenzo, Adinolfi Filomena, D'alterio Raffaele, Tafuro Mariarita, Casalino Elena, Naddeo Claudio, Gervasio Rocco, Tramontano Genoveffa Rosaria, Russo Ida, Sapone Antonietta, Di Blasi Emilia, Strollo Emilia, Lombardi Annalisa, Campagna Patrizia, Amato Mirella, D'isanto Tiziana, Portarapillo Antonietta, Ianniciello Giuseppe, Di Iorio Roberta, Trunfio Nicola, Vollaro Lucia, Russo Angela, Siciliano Sergio, Iervolino Maria, Irollo Daniela, Picariello Erika, Esca Rosa, Pesce Rosario, Testa Letizia, Marinelli Anna, Salvia Maria Luisa, De Rosa Vincenzo, Bosco Massimiliano, Mele Maria Grazia, Mola Claudio, Vinci Maria, Maiorano Antonio, Fornaro Anna, Buonocore Giovanni, Lenza Ida, Nugnes Giuseppina, Miro Adriana Maria Loredana, Tafuri Antonella, Satriano Milena, Nocera Filomena, Emmi Anita, Guerriero Maria Rosaria, Novi Daniela, Pellegrini Gabriella, Alfano Maria, Wirz Erminia, Pentone Anna Cristiana, Iadicicco Immacolata, Buonoconto Anna, Melucci Emelde, Esposito Domenico, Esposito Agata, Clemente Gabriella, Spalice Giovanni, Morese Rosalba, Mannarelli Carmela, Crisci Carmen, Tedeschi Olimpia, Casadio Vitalba, Esposito Fabiana, Errichiello Anna, Mango Giuliano, Rostan Benedetta, Petti Flavia, Valentino Donatella, Rullo Claudio, Cioffi Anna Maria, Urciuolo Giulia, Cosentino Concetta, Cirasuolo Domenica Raffaella, Mascoli Rosanna, Esposito Carmine, Belardo Maria Debora, Astarita Stefania, Buglione Angela, D'angelo Anna Maria, Valentino Ghetta Maria, Graziano Paolo, Molinaro Maria, Vece Tania, De Luca Piero, Rosati Silvia, Renis Angela, Verrelli Carmela Maria, Ambrosio Donatella, Corvino Immacolata, Guida Alessandra, Esposito Clementina, Mello Paola, Esposito Gilda, De Maio Angelo, Commone Anna, Di Guida Giuseppina, Palmieri Antonio, Tancredi Maria Teresa, Luciano Pasqualina, De Ponte Rosalba, Napolitano Francesca, Pumpo Anna, Russo Giovanni, Borrelli Nicola,



Massimo Lucia, Simonelli Filomena, Cerone Gianpiero, Conte Maria Vitale Rosa, Cipriano Gerardo, Battista Maria Stella, De Masi Maddalena, Migaldi Paola, Viscariello Marlene, Di Maio Elisabetta, Manganaro Amelia, Pugliese Anna, Salvatore Maria, Masillo Palmira, D'aniello Tiziana, Marasco Monica, Palomba Raffaele, Coronella Rosaria, Valletta Jane, Petrucci Marina, Formisano Alessandra, Natalino Daniela, Sassi Monica, Capiello Pasqua, Trapanese Raffaelina, Zullo Filomena, Matrone Rosalba, Mirabella Cristina, Punzo Colomba, Mascolo Carmela, Coletta Francesca, Cerrito Antonietta, Merola Patrizia, Strocchia Carmine, Comune Virginia, Carnevale Paola, Marone Emilia, Manco Iolanda, Cimmino Concetta, Fierro Anna Maria, Cernicchiaro Caterina, D'ambrosio Michele, Migliore Rossella Patricia, Brenca Rita, Masone Claudia, Florimonte Renata, Viola Alessandra, Miracapillo Palma, Renga Ione, Longo Francesca, Martano Giovanna, Prudente Antonietta, Minghelli Debora, Di Martino Sergio, Di Muzio Nicola, Moschella Maria Annunziata.

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza n. 4118 del 29.07.2015 di integrazione del contraddittorio del Tar Campania Napoli, sez. IV, resa nel giudizio r.g. n. 1011/2015.



# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA



**PARTE SECONDA**

**Roma - Giovedì, 13 agosto 2015**

Si pubblica il martedì,  
il giovedì e il sabato

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

Le inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale possono essere inviate per posta all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Ufficio inserzioni G.U. in Via Salaria 1027 - 00138 Roma; in caso di pagamento in contanti, carta di credito o assegno circolare intestato all'Istituto, le inserzioni possono essere consegnate a mano direttamente al punto vendita dell'Istituto in Piazza G. Verdi 1 - 00198 Roma. L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere preventivamente versato sul c/c bancario intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. presso la Banca di Sassari, Largo di Santa Susanna, 124 - Roma (IBAN IT60 M056 7603 2000 0000 3001 578) oppure sul c/c postale n. 16715047 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Roma.

## FOGLIO DELLE INSERZIONI

### SOMMARIO

#### ANNUNZI COMMERCIALI

##### Convocazioni di assemblea

CAMPANIA CREDITO - SOCIETÀ COOPERATIVA  
DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI  
Convocazione di assemblea (T15AAA11050) ..... Pag. 1

CENTROFIDI TERZIARIO SCPA  
Convocazione di assemblea straordinaria e ordina-  
ria (TC15AAA11036) ..... Pag. 2

CONSORZIO MAISCOLTORI CEREALICOLTORI  
DEL BASSO LIVENZA S.R.L.  
Convocazione assemblea generale (TS15AAA11013) Pag. 2

G.I.A.T. S.P.A. - GRUPPO INDUSTRIALE ALIMEN-  
TARI TENUTA  
Convocazione di assemblea ordinaria (T15AAA11048) Pag. 1

ISTITUTO POPOLARE DEL SALENTO S.P.A.  
Convocazione di assemblea (TC15AAA11056) ..... Pag. 2

ISTITUTO POPOLARE DEL SALENTO S.P.A.  
Convocazione di assemblea (TC15AAA11055) ..... Pag. 2

LA FILIPPA S.R.L.  
Convocazione di assemblea ordinaria (T15AAA11099) Pag. 1

PERSEVERANZA S.P.A. DI NAVIGAZIONE  
Convocazione di assemblea (T15AAA11076) ..... Pag. 1

#### Altri annunci commerciali

CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA  
S.P.A.

BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A.

CARIPARMA OBG S.R.L.

Avviso relativo a due cessioni di crediti pro soluto  
ai sensi dell'art. 58 del decreto legislativo n. 385 del  
1° settembre 1993 (come successivamente modificato,  
il "Testo Unico Bancario"). (T15AAB11095) ..... Pag. 6

CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA  
S.P.A.

MONDOMUTUI CARIPARMA S.R.L.

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi  
dell'art. 58 del decreto legislativo n. 385 del 1° settem-  
bre 1993 (come successivamente modificato, il "Testo  
Unico Bancario"). (T15AAB11096) ..... Pag. 8

CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA  
S.P.A.

MONDOMUTUI CARIPARMA S.R.L.

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi  
dell'art. 58 del decreto legislativo n. 385 del 1° settem-  
bre 1993 (come successivamente modificato, il "Testo  
Unico Bancario"). (T15AAB11097) ..... Pag. 10

CONSUMER THREE S.R.L.

UNICREDIT S.P.A.

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del  
combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge nu-  
mero 130 del 30 aprile 1999 ("Legge sulla Cartola-  
rizzazione") e dell'articolo 58 del decreto legislativo  
numero 385 del 1° settembre 1993 (il "Testo Unico Ban-  
cario") nonché del provvedimento del garante della  
privacy del 18 gennaio 2007. (T15AAB11100) ..... Pag. 11







La fusione sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione di Telecom Italia S.p.A., ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale e alle Assemblee di OFI Consulting S.r.l., di Emsa Servizi S.p.A. in liquidazione e di Telecom Italia Deutschland Holding GmbH previa approvazione del relativo progetto di fusione da parte dei rispettivi organi sociali, che saranno successivamente convocati.

Il presente avviso non ha l'effetto di integrare né di modificare i diritti dei possessori dei sopra citati Prestiti, che restano disciplinati dalla rispettiva documentazione di emissione, disponibile all'indirizzo internet [www.telecomitalia.com](http://www.telecomitalia.com)

Telecom Italia S.p.A. -

Il presidente del consiglio di amministrazione  
ing. Giuseppe Recchi

TS15AAB11014 (A pagamento).

## ANNUNZI GIUDIZIARI

### NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

#### T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI Sezione IV

*Integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami, in esecuzione dell'ordinanza del T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, n. 4116/2015*

La prof.ssa Anna Giugliano, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Laura Laudadio e Antonia Dal Ponte, ha proposto ricorso R.G. n. 988/2015 e successivi motivi aggiunti dinanzi al T.A.R. Campania-Napoli per ottenere l'annullamento, previa sospensiva: della graduatoria generale di merito pubblicata il 18.12.2014 del concorso a dirigente scolastico indetto con Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13.07.2011, *in parte qua* vede la ricorrente collocata al 122° posto, con punteggio totale di 75,95, e punti 3,30 per titoli culturali, nonché punti 0,40 per titoli di servizio e professionali; dei verbali della Commissione di concorso, mai comunicati, contenenti la valutazione dei titoli della ricorrente e dei verbali della commissione contenenti i criteri predeterminati per la valutazione dei titoli (ricorso introduttivo); del decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. n. AOODRCA.3355 del 01.04.2015, di rettifica della graduatoria generale di merito pubblicata il 18.12.2014 del concorso a dirigente scolastico, *in parte qua* vede la ricorrente collocata al 121° posto, con punteggio totale di 75,95 e punti 3,30 per titoli culturali, nonché punti 0,40 per titoli di servizio e professionali; della scheda di valutazione del candidato e dei verbali n. 2 e n. 7 della Commissione del concorso (motivi aggiunti). La ricorrente ha denunciato la mancata attribuzione del punteggio spettante sulla base dei titoli culturali posseduti, dichiarati e non valutati. Lo svolgimento del processo può essere seguito

consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) mediante l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 988/2015) nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Campania-Napoli" della Sezione "TAR" e l'udienza pubblica e' fissata per il 16-dicembre 2015. Il testo integrale del ricorso può essere consultato sulla home page del sito internet dell'USR Campania - Napoli ([www.campania.istruzione.it](http://www.campania.istruzione.it)), accedendo al collegamento denominato "atti di notifica". I controinteressati, destinatari della notifica per pubblici proclami, sono i soggetti inseriti nella graduatoria generale di merito rettificata relativa al concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici D.D.G. del 13.07.2011 che ricoprono le posizioni dal n.1 al n. 123, come da elenco nominativo che segue e che, ove interessati, possono costituirsi: Rasulo Margherita, Sommella Giovanni, Barbuto Emiliano, Pappalardo Antonella, Musello Carmela, Schiattarella Francesca, Lastoria Rosa, Di Lorenzo Giulia, De Luca Rossella, Esposito Chiara, Varriale Vincenzo, Adinolfi Filomena, D'alterio Raffaele, Tafuro Mariarita, Casalino Elena, Naddeo Claudio, Gervasio Rocco, Tramontano Genoveffa Rosaria, Russo Ida, Sapone Antonietta, Di Blasi Emilia, Strollo Emilia, Lombardi Annalisa, Campagna Patrizia, Amato Mirella, D'isanto Tiziana, Portarapillo Antonietta, Ianniciello Giuseppe, Di Iorio Roberta, Trunfio Nicola, Vollaro Lucia, Russo Angela, Siciliano Sergio, Iervolino Maria, Irollo Daniela, Picariello Erika, Esca Rosa, Pesce Rosario, Testa Letizia, Marinelli Anna, Salvia Maria Luisa, De Rosa Vincenzo, Bosco Massimiliano, Mele Maria Grazia, Mola Claudio, Vinci Maria, Maiorano Antonio, Fornaro Anna, Buonocore Giovanni, Lenza Ida, Nugnes Giuseppina, Miro Adriana Maria Loredana, Tafuri Antonella, Satriano Milena, Nocera Filomena, Emmi Anita, Guerriero Maria Rosaria, Novi Daniela, Pellegrini Gabriella, Alfano Maria, Wirz Erminia, Pentone Anna Cristiana, Iadicicco Immacolata, Buonoconto Anna, Melucci Emelde, Esposito Domenico, Esposito Agata, Clemente Gabriella, Spalice Giovanni, Morese Rosalba, Mannarelli Carmela, Crisci Carmen, Tedeschi Olimpia, Casadio Vitalba, Esposito Fabiana, Errichiello Anna, Mango Giuliano, Rostan Benedetta, Petti Flavia, Valentino Donatella, Rullo Claudio, Cioffi Anna Maria, Urciuolo Giulia, Cosentino Concetta, Cirasuolo Domenica Raffaella, Mascoli Rosanna, Esposito Carmine, Belardo Maria Debora, Astarita Stefania, Buglione Angela, D'angelo Anna Maria, Valentino Ghetta Maria, Graziano Paolo, Molinaro Maria, Vece Tania, De Luca Piero, Rosati Silvia, Renis Angela, Verrelli Carmela Maria, Ambrosio Donatella, Corvino Immacolata, Guida Alessandra, Esposito Clementina, Mello Paola, Esposito Gilda, De Maio Angelo, Commone Anna, Di Guida Giuseppina, Palmieri Antonio, Tancredi Maria Teresa, Luciano Pasqualina, De Ponte Rosalba, Napolitano Francesca, Pumpo Anna, Russo Giovanni, Borrelli Nicola, Massimo Lucia, Simonelli Filomena, Cerone Gianpiero, Conte Maria Vitale Rosa, Cipriano Gerardo.

avv. Maria Laura Laudadio

avv. Antonia Dal Ponte

TS15ABA11045 (A pagamento).





## T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI

### Sezione IV

*Integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami, in esecuzione dell'ordinanza del T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, n. 4042/2015*

Il prof. Diego Rije, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Laura Laudadio e Antonia Dal Ponte, ha proposto ricorso R.G. n. 844/2015 e successivi motivi aggiunti dinanzi al T.A.R. Campania-Napoli per ottenere l'annullamento, previa sospensiva: della graduatoria generale di merito pubblicata il 18.12.2014 del concorso a dirigente scolastico indetto con Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13.07.2011, *in parte qua* vede il ricorrente collocato al 145° posto con punteggio totale di 75,30 e punti 3,20 per titoli culturali e punti 0,10 per titoli professionali, dei verbali della Commissione di concorso, mai comunicati, contenenti la valutazione dei titoli del ricorrente e dei verbali della commissione contenenti i criteri predefiniti per la valutazione dei titoli (ricorso introduttivo); del decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. n. AOODRCA.3355 del 01.04.2015, di rettifica della graduatoria generale di merito pubblicata il 18.12.2014 del concorso a dirigente scolastico, *in parte qua* vede il ricorrente collocato al 145° posto con punteggio totale di 75,30 e punti 3,20 per titoli culturali e punti 0,10 per titoli professionali; della scheda di valutazione del candidato e dei verbali n. 2 e n. 7 della Commissione del concorso (motivi aggiunti). Il ricorrente ha denunciato la mancata attribuzione del punteggio spettante sulla base dei titoli culturali posseduti, dichiarati e non valutati. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) mediante l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 844/2015) nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Campania-Napoli" della Sezione "TAR" e l'udienza pubblica è fissata per il 16 dicembre 2015. Il testo integrale del ricorso può essere consultato sulla home page del sito internet dell'USR Campania - Napoli ([www.campania.istruzione.it](http://www.campania.istruzione.it)), accedendo al collegamento denominato "atti di notifica". I controinteressati, destinatari della notifica per pubblici proclami, sono i soggetti inseriti nella graduatoria generale di merito rettificata relativa al concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici D.D.G. del 13.07.2011 che ricoprono le posizioni dal n.1 al n. 146, come da elenco nominativo che segue e che, ove interessati, possono costituirsi: Rasulo Margherita, Sommella Giovanna, Barbutto Emiliano, Pappalardo Antonella, Musello Carmela, Schiattarella Francesca, Lastoria Rosa, Di Lorenzo Giulia, De Luca Rossella, Esposito Chiara, Varriale Vincenzo, Adinolfi Filomena, D'alterio Raffaele, Tafuro Mariarita, Casalino Elena, Naddeo Claudio, Gervasio Rocco, Tramontano Genoveffa Rosaria, Russo Ida, Sapone Antonietta, Di Blasi Emilia, Strollo Emilia, Lombardi Annalisa, Campagna Patrizia, Amato Mirella, D'isanto Tiziana, Portarapillo Antonietta, Ianniciello Giuseppe, Di Iorio Roberta, Trunfio Nicola, Vollaro Lucia, Russo Angela, Siciliano Sergio, Iervolino Maria, Irollo Daniela, Picariello Erika, Esca Rosa, Pesce Rosario Testa Letizia, Marinelli Anna, Salvia Maria Luisa, De Rosa Vincenzo, Bosco Mas-

similiano, Mele Maria Grazia, Mola Claudio, Vinci Maria, Maiorano Antonio, Fornaro Anna, Buonocore Giovanni, Lenza Ida, Nugnes Giuseppina, Miro Adriana Maria Lore-dana, Tafuri Antonella, Satriano Milena, Nocera Filomena, Emmi Anita, Guerriero Maria Rosaria, Novi Daniela, Pellegrini Gabriella, Alfano Maria, Wirz Erminia, Pentone Anna Cristiana, Iadicicco Immacolata, Buonoconto Anna, Melucci Emelde, Esposito Domenico, Esposito Agata, Clemente Gabriella, Spalice Giovanni, Morese Rosalba, Mannarelli Carmela, Crisci Carmen, Tedeschi Olimpia, Casadio Vitalba, Esposito Fabiana, Errichiello Anna, Mango Giuliano, Rostan Benedetta, Petti Flavia, Valentino Donatella, Rullo Claudio, Cioffi Anna Maria, Urciuolo Giulia, Cosentino Concetta, Cirsuolo Domenica Raffaella, Mascoli Rosanna, Esposito Carmine, Belardo Maria Debora, Astarita Stefania, Buglione Angela, D'angelo Anna Maria, Valentino Gheta Maria, Graziano Paolo, Molinaro Maria, Vece Tania, De Luca Piero, Rosati Silvia, Renis Angela, Verrelli Carmela Maria, Ambrosio Donatella, Corvino Immacolata, Guida Alessandra, Esposito Clementina, Mello Paola, Esposito Gilda, De Maio Angelo, Commone Anna, Di Guida Giuseppina, Palmieri Antonio, Tancredi Maria Teresa, Luciano Pasqualina, De Ponte Rosalba, Napolitano Francesca, Pumpo Anna, Russo Giovanni, Borrelli Nicola, Massimo Lucia, Simonelli Filomena, Cerone Gianpiero, Conte Maria Vitale Rosa, Cipriano Gerardo, Battista Maria Stella, De Masi Maddalena, Migaldi Paola Viscariello Marlene, Di Maio Elisabetta, Manganaro Amelia, Pugliese Anna, Salvatore Maria, Masillo Palmira, D'aniello Tiziana, Marasco Monica, Palomba Raffaele, Coronella Rosaria, Valletta Jane, Petrucci Marina, Formisano Alessandra, Natalino Daniela, Sassi Monica, Capiello Pasqua, Trapanese Raffaelina, Zullo Filomena, Matrone Rosalba.

avv. Maria Laura Laudadio

avv. Antonia Dal Ponte


T15ABA11046 (A pagamento).

## T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI

### Sezione IV

*Integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami, in esecuzione dell'ordinanza del T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, n. 4118/2015*

La prof.ssa Chiara Stella Serrato, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Laura Laudadio e Antonia Dal Ponte, ha proposto ricorso R.G. n. 1011/2015 e successivi motivi aggiunti dinanzi al T.A.R. Campania-Napoli per ottenere l'annullamento, previa sospensiva: della graduatoria generale di merito pubblicata il 18.12.2014 del concorso a dirigente scolastico indetto con Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13.07.2011, *in parte qua* vede la ricorrente collocata al 174° posto, con punteggio totale di 74,90 e punti 4,10 per titoli culturali e 0,80 per titoli professionali; dei verbali della Commissione di concorso, mai comunicati, contenenti la valutazione dei titoli della ricorrente e dei verbali della





commissione contenenti i criteri predeterminati per la valutazione dei titoli (ricorso introduttivo); del decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. n. AOODRCA.3355 del 01.04.2015, di rettifica della graduatoria generale di merito pubblicata il 18.12.2014 del concorso a dirigente scolastico, *in parte qua* vede la ricorrente collocata al 175° posto, con punteggio totale di 74.90 e punti 4,10 per titoli culturali e 0,80 per titoli professionali; della scheda di valutazione del candidato e dei verbali n. 2 e n. 7 della Commissione del concorso (motivi aggiunti). La ricorrente ha denunciato la mancata attribuzione del punteggio spettante sulla base dei titoli culturali posseduti, dichiarati e non valutati. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) mediante l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 1011/2015) nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Campania-Napoli" della Sezione "TAR" e l'udienza pubblica è fissata per il 16 dicembre 2015. Il testo integrale del ricorso può essere consultato sulla home page del sito internet dell'USR Campania - Napoli ([www.campania.istruzione.it](http://www.campania.istruzione.it)), accedendo al collegamento denominato "atti di notifica". I controinteressati, destinatari della notifica per pubblici proclami, sono i soggetti inseriti nella graduatoria generale di merito rettificata relativa al concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici D.D.G. del 13.07.2011 che ricoprono le posizioni dal n.1 al n. 176, come da elenco nominativo che segue e che, ove interessati, possono costituirsi: Rasulo Margherita, Sommella Giovanna, Barbutto Emiliano, Pappalardo Antonella, Musello Carmela, Schiattarella Francesca, Lastoria Rosa, Di Lorenzo Giulia, De Luca Rossella, Esposito Chiara, Varriale Vincenzo, Adinolfi Filomena, D'alterio Raffaele, Tafuro Mariarita, Casalino Elena, Naddeo Claudio, Gervasio Rocco, Tramontano Genoveffa Rosaria, Russo Ida, Sapone Antonietta, Di Blasi Emilia, Strollo Emilia, Lombardi Annalisa, Campagna Patrizia, Amato Mirella, D'isanto Tiziana, Portarapillo Antonietta, Ianniciello Giuseppe, Di Iorio Roberta, Trunfio Nicola, Vollaro Lucia, Russo Angela, Siciliano Sergio, Iervolino Maria, Irollo Daniela, Picariello Erika, Esca Rosa, Pesce Rosario Testa Letizia, Marinelli Anna, Salvia Maria Luisa, De Rosa Vincenzo, Bosco Massimiliano, Mele Maria Grazia, Mola Claudio, Vinci Maria, Maiorano Antonio, Fornaro Anna, Buonocore Giovanni, Lenza Ida, Nünes Giuseppina, Miro Adriana Maria Loredana, Tafuri Antonella, Satriano Milena, Nocera Filomena, Emmi Anita, Guerriero Maria Rosaria, Novi Daniela, Pellegrini Gabriella, Alfano Maria, Wirz Erminia, Pentone Anna Cristiana, Iadicco Immacolata, Buonocento Anna, Melucci Emelde, Esposito Domenico, Esposito Agata, Clemente Gabriella, Spalice Giovanni, Morese Rosalba, Mannarelli Carmela, Crisci Carmen, Tedeschi Olimpia, Casadio Vitalba, Esposito Fabiana, Errichiello Anna, Mango Giuliano, Rostan Benedetta, Petti Flavia, Valentino Donatella, Rullo Claudio, Cioffi Anna Maria, Urciuolo Giulia, Cosentino Concetta, Cirasuolo Domenica Raffaella, Mascoli Rosanna, Esposito Carmine, Belardo Maria Debora, Astarita Stefania, Buglione Angela, D'angelo Anna Maria, Valentino Gheta Maria, Graziano Paolo, Molinaro Maria, Vece Tania, De Luca Piero, Rosati Silvia, Renis Angela, Verrelli Carmela Maria, Ambrosio Donatella, Cor-

vino Immacolata, Guida Alessandra, Esposito Clementina, Mello Paola, Esposito Gilda, De Maio Angelo, Commone Anna, Di Guida Giuseppina, Palmieri Antonio, Tancredi Maria Teresa, Luciano Pasqualina, De Ponte Rosalba, Napolitano Francesca, Pumpo Anna, Russo Giovanni, Borrelli Nicola, Massimo Lucia, Simonelli Filomena, Cerone Gianpiero, Conte Maria Vitale Rosa, Cipriano Gerardo, Battista Maria Stella, De Masi Maddalena, Migaldi Paola Viscariello Marlene, Di Maio Elisabetta, Manganaro Amelia, Pugliese Anna, Salvatore Maria, Masillo Palmira, D'aniello Tiziana, Marasco Monica, Palomba Raffaele, Coronella Rosaria, Valletta Jane, Petrucci Marina, Fornisano Alessandra, Natalino Daniela, Sassi Monica, Capiello Pasqua, Trapanese Raffaella, Zullo Filomena, Rije Diego, Matrone Rosalba, Mirabella Cristina, Puzo Colomba, Mascolo Carmela, Coletta Francesca, Cerrito Antonietta, Merola Patrizia, Strocchia Carmine, Comune Virginia, Carnevale Paola, Marone Emilia, Manco Iolanda, Cimmino Concetta, Fierro Anna Maria, Cernicchiaro Caterina, D'ambrosio Michele, Migliore Rossella Patricia, Brenca Rita, Masone Claudia, Florimonte Renata, Viola Alessandra, Miracapillo Palma, Renga Ione, Longo Francesca, Martano Giovanna, Prudente Antonietta, Minghelli Debora, Di Martino Sergio, Di Muzio Nicola, Moschella Maria Annunziata.

avv. Maria Laura Laudadio

avv. Antonia Dal Ponte

T15ABA11047 (A pagamento).

## TRIBUNALE DI MILANO Sezione lavoro

*Avviso ai sensi del provvedimento del 06.07.2015 del presidente del Tribunale di Milano, nel procedimento R.G. n. 6844/2015*


1. Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso: Tribunale di Milano - Sezione Lavoro R.G. n. 8644/15

2. Provvedimento fissazione udienza del 14.07.2015, Udienza cautelare del 25.08.2015, udienza di merito del 15.09.2015


3. Indicazione generica degli istanti: titolari del Diploma Magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002,

4. Indicazione dell'Amministrazione intimata: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché Ufficio Scolastico Regionale del Lombardia e Ambito Territoriale Provinciale di Milano

5. Oggetto della domanda: Diritto all'inserimento dei titolari del Diploma Magistrale, conseguito entro l'a.s. 2001/2002, alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015, nella III fascia delle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento), cioè nelle graduatorie riservate ai docenti abilitati e utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR ai sensi dell'art. 399 del Decreto legislativo 297/1994. Risanamento dei danni in forma specifica







\* 4 5 - 4 2 0 4 0 0 1 5 0 8 1 3 \*

€ 4,06



